



*Senato  
Audizione  
Camera dei Deputati  
Roma, 13 febbraio 2017*

Memoria  
ANIEF

**Esame atti nn. 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384**  
*Schemi di decreti legislativi attuativi  
della legge 13 luglio 2015, n. 107*

## Atto n. 377

*Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

### **Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

- All'art. 4, dopo le parole I e II livello inserire il seguente periodo: *“Gli effetti degli aggiornamenti non operano retroattivamente sull’assegnazione delle cattedre e dei posti, al personale già in servizio, se non in caso di dichiarata accettazione da parte degli interessati.”*.

La norma di salvaguardia tutela il personale di ruolo che presta servizio su posto curricolare rispetto agli ambiti territoriali.

- All'art. 7, sostituire le parole *“maggiorato del 5 per cento.”* con il seguente periodo *“. In caso di rinuncia dei candidati vincitori si procede per scorrimento attingendo alla graduatoria degli idonei che hanno superato la selezione.”*.

S'intende garantire lo scorrimento della graduatoria degli idonei alle procedure concorsuali, per evitare posti vacanti dopo l'espletamento della procedura concorsuale.

- All'art. 8, cancellare i commi 1, 2, e 3 e inserire il seguente: *“1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto triennale. Le condizioni economiche sono definite in misura equivalente ad una supplenza annuale in funzione del grado di istruzione e del tipo di posto ricoperto. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi: a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10; b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11; c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; d) risoluzione anticipata del contratto in ogni altro caso previsto dalla normativa, in caso di mancato conseguimento del diploma di specializzazione.”*

In analogia a quanto previsto in ambito medico, s'intende assicurare il trattamento economico iniziale ai candidati risultati idonei per essere selezionati come futuri insegnanti.

- All'art. 10, comma 1, cancellare le parole *“superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.”* e inserire le seguenti *“ottemperato ai doveri contrattuali.”*; al comma 3, dopo le parole *“può effettuare supplenze”* inserire le parole *“, per insegnamenti riconducibili alla sua classe di concorso,”* e cancellare dopo la parola *“appartenenza”* le seguenti parole *“, e,”*.

Si specifica che la sola supplenza annuale può essere conferita nell'ultimo anno prima della conferma nei ruoli.

- All'art. 11, comma 1, cancellare le parole *“superato con esito positivo la valutazione intermedia alla fine del secondo anno.”* e inserire le seguenti *“ottemperato ai doveri contrattuali.”*; al comma 3, dopo le parole *“può effettuare supplenze”* inserire le parole *“, in sostituzione di insegnanti di sostegno assenti,”* e cancellare dopo la parola *“appartenenza”* le seguenti parole *“, e,”*.

Per il servizio su posto di sostegno si prevedono le stesse norme del posto curricolare.

- All'art. 13, sostituire il periodo *“esclusivamente previo superamento di un nuovo concorso, fatta salva la validità dei titoli eventualmente già conseguiti,”* con il seguente *“che è limitata agli ultimi due anni e alla prova conclusiva.”*

Semplifica la disposizione in atto.

- All'art. 15, comma 3 e comma 4, cancellare il seguente periodo: *“sulla base della determinazione del fabbisogno e dell'autorizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.”*.

Si recupera quanto previsto nell'individuazione dei posti precedentemente avvenuta per il concorso a cattedra, la SSIS, il TFA.

- All'art. 17, sostituire il periodo: *“per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali.”* con il seguente *“in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.”*; dopo il periodo *“Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021.”* Inserire il seguente: *“Fino a quella data, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la terza fascia delle suddette graduatorie è aggiornata annualmente con l'inserimento a pettine dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva provvisoria di cui al comma 2-quater dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2012. Inserire i commi 10, 11 e 12: “10. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:*

*a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;*

*b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.*

*Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del presente comma. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al presente comma, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 23 febbraio 2016 rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso. Le graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della presente legge i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 saranno applicate al concorso docenti bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente sono prorogati i termini di cui all'art. 400 D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 per la partecipazione degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d'accesso all'insegnamento valido all'ultimo concorso per docenti bandito antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le prove suppletive per i candidati non abilitati in possesso titolo d'accesso all'insegnamento valido che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso docenti di cui ai decreti direttoriali del MIUR pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26*

*febbraio 2016 e che hanno presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro i termini previsti. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, eliminare le parole “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”*

*11. Il termine di cui al comma 131, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 così come interpretato dal c. 375 art. 1 L. 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all’a.s. 2018/2019 dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, disposto dall’art. 1, comma 10-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.”.*

*12 Alla lettera c) del comma 109 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, dopo le parole “ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.” aggiungere: “A decorrere dall’a.s. 2017/18, qualora le graduatorie ad esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo.”. Conseguentemente il comma 107 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 viene sostituito integralmente dalla seguente formulazione: “A partire dall’a.s. 2017/2018 le graduatorie di circolo e d’istituto di cui all’art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce ed un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l’abilitazione o il titolo d’accesso successivamente alla scadenza dell’aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti.”.*

Nella fase transitoria riguardante il prossimo triennio prima della messa a regime del nuovo sistema di formazione e reclutamento s’intende sanare la posizione di coloro che hanno conseguito un’abilitazione al pari di quanto approvato dal Parlamento nelle leggi 169/2008 e 14/2012, con particolare riguardo alla situazione di fatto che vede l’80% di tale personale impegnato da anni in supplenze annuali o fino al termine delle attività e che avrebbe diritto al risarcimento da parte dello Stato per l’abuso dei contratti a termine. L’unica soluzione, vista l’esclusione dal piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015, è quella di estendere anche ai docenti inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto – ove fossero esaurite le relative graduatorie ad esaurimento – la possibilità di concorrere per il 50% alla stipula di contratti a tempo indeterminato. Inoltre, le difficoltà sempre crescenti che le scuole incontrano nell’individuazione di aspiranti alla stipula di contratti a tempo determinato, rendono dannoso ed anacronistico il limite di massimo di venti scuole (10 per la le scuole dell’infanzia e primaria) in cui gli aspiranti possono richiedere l’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto. Pertanto, è necessario estendere tale limite, trasformando dette graduatorie in graduatorie per ambiti territoriali. Necessita anche una fase transitoria, vista l’assenza di posti rilevata a seguito dell’ultima procedura concorsuale nonostante autorizzata e poi scomparsa per via della mobilità straordinaria, l’estensione della validità delle graduatorie di merito fino alla vigenza del nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento; parimente, è opportuno reclutare anche gli idonei come previsto dal d.lgs. 297/94 ai concorsi al di là del limite previsto dal legislatore per l’ultimo concorso, al fine di rispettare il merito così come consentire ai laureati che potevano partecipare al concorso 2012, e che potranno partecipare al nuovo concorso se ricorrenti, di partecipare alle prove suppletive dell’ultimo concorso svolto.

## **Atto n. 378**

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (articolo 1, commi 180, 181, lettera c), e 182 della legge 13luglio 2015, n. 107)*

### **Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

- All'art. 3, comma 2, lettera c) sostituire le parole “fermo restando il limite alla” con le parole “aumentando del 10% la”.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente decreto, in vista dell'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica degli studenti disabili, è necessario adeguare opportunamente la dotazione organica del personale Ata, aumentandola del 10% rispetto a quanto previsto dalla normativa citata.

- All'art. 3, comma 2, lettera d) eliminare le parole “di norma”

È necessario che il mantenimento di un numero massimo di studenti per classe in presenza di uno studente disabile sia sottratto a qualsiasi discrezionalità.

- All'art. 3, comma 2, lettera d) sostituire “22” con “20”.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente decreto, in vista dell'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica degli studenti disabili, è necessario che si mantenga a 20 unità il limite di studenti in classi che accolgono studenti disabili.

- All'art. 3, comma 2, lettera d) sostituire le parole “fermo restando il” con le parole “anche in deroga al”.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente decreto, in vista dell'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica degli studenti disabili, è utile rendere possibile la costituzione di classi, ove necessario, anche in deroga al numero minimo di alunni o studenti per classe previsto dalla normativa vigente.

- All'art. 10 sostituire la parola “deliberato” con le parole “sottoposto al parere vincolante del”.

Per il conseguimento dei fini di cui al presente decreto, in vista dell'effettiva realizzazione dell'inclusione scolastica degli studenti disabili, è necessario che il Piano per l'inclusione di ogni istituzione scolastica sia redatto avvalendosi dell'esperienza e dell'apporto di tutto il personale docente, e in modo particolare dei docenti di sostegno. Pertanto, è necessario acquisire in merito non una semplice delibera, bensì il parere vincolante del Collegio docenti.

- All'art. 12, comma 2, sostituire la parola “dieci” con la parola “cinque”.
- All'art. 20, eliminare il comma 5.

L'aumento a dieci anni del vincolo di permanenza su sostegno, inizialmente previsto dallo schema di decreto, appare del tutto inutile ai fini della garanzia della continuità didattica poiché i docenti di sostegno, pur non potendo chiedere il passaggio all'insegnamento disciplinare nel periodo di comporto, potranno comunque chiedere il trasferimento di scuola/ambito territoriale, vanificando così il presunto beneficio atteso. Né, d'altra parte, è ipotizzabile negare a detto personale la possibilità di chiedere la mobilità territoriale e/o professionale. Pertanto, è necessario ripristinare e mantenere, anche per il personale interessato dalla norma in parola, il vincolo quinquennale, e non decennale, su sostegno.

- All'art. 12, comma 2, eliminare le parole “purché il predetto servizio sia stato svolto in costanza del possesso dello specifico titolo di specializzazione”.

Ai fini della valutazione del servizio a tempo determinato su sostegno per il computo del vincolo di permanenza su sostegno, appare del tutto irrilevante che detto servizio sia stato o meno prestato con il possesso del titolo di

specializzazione, atteso che l'assunzione a tempo indeterminato su sostegno può avvenire solo a seguito del conseguimento dello stesso e che l'assegnazione di incarichi a tempo determinato senza tale titolo può avvenire solo in assenza di personale specializzato cui conferirli.

- All'art. 16, comma 2, dopo le parole "specifica specializzazione" aggiungere le parole "e acquisita la loro disponibilità".

Per il conferimento di incarichi di sostegno a docenti in organico dell'autonomia, è necessario acquisirne la disponibilità.

- All'art. 16, comma 3, dopo le parole "ai docenti" aggiungere le parole "in possesso del prescritto titolo di specializzazione".
- All'art. 16, comma 3, eliminare le parole "fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 131, della citata legge n. 107 del 2015".

Per il conferimento di un secondo incarico su sostegno in deroga a quanto previsto dal D.M. 13 giugno 2007 n. 131 (regolamento supplenze), nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 104/1992, è necessario garantire agli studenti disabili, ove possibile, la presenza di personale specializzato. Considerata, inoltre, l'esigenza di continuità didattica in favore dello studente disabile nonché i noti profili di problematicità della norma di cui al citato art. 1 comma 131 L. 107/2015, appare del tutto inopportuno il richiamo alla norma in parola, di cui piuttosto è auspicabile l'eliminazione.

*Schema di decreto legislativo recante istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107.*

### **Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

- All'art. 1, comma 2, alla fine del periodo inserire il seguente testo: “, l'anno terminale rientrando nel diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006.”
- All'art. 2, inserire il seguente comma 8: “8. Rientrando, l'ultimo anno del Sistema integrato, nel diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006, l'offerta formativa va programmata in continuità con il progetto pedagogico del primo biennio della Scuola primaria, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia. 5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accreditamento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.”
- All'art. 8, inserire il comma 5: “5. Fin dal primo anno di attuazione, il Piano assicura il servizio a tutti i bambini che frequentano l'anno terminale del Sistema integrato, in quanto accedono al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.”
- All'art. 12, comma 6, dopo le parole “generalizzazione dell'offerta” inserire il seguente testo “- con attivazione immediata di quella dell'anno terminale del Servizio integrato, per l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione -”

La norma intende anticipare l'obbligo scolastico inserendo l'ultimo anno dei sei anni del Sistema integrato nel primo anno del *diritto-dovere all'istruzione e alla formazione*. Il fine risponde ai mutamenti culturali del nostro tempo, offrendo – pur senza derogare dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - un servizio che valorizzi le potenzialità di bambini (vivono uno spazio relazionale e uno spazio cognitivo più dinamici che le precedenti generazioni), e che - pur mantenendo in 10 anni la durata del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione – allinea ai colleghi europei gli studenti italiani che conseguono il diploma in uscita dal sistema di istruzione e formazione secondaria.

- All'art. 1, introdurre il comma 5 e il comma 6: “5. Le risorse di personale necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sono concordate, in sede di Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni) dai diversi livelli istituzionali. 6. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia e alle 1500 unità per il personale educativo, nonché saranno definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni”
- All'art. 12, comma 2, inserire la lettera d): “d) l'assunzione del personale per l'attivazione dell'anno terminale del sistema integrato, del personale educativo e dell'infanzia in organico potenziato.”

La norma esercita la delega di cui al comma 6 della lettera e) - *la copertura dei posti della scuola dell'infanzia per l'attuazione del piano di azione nazionale per il sistema integrato anche avvalendosi della graduatoria a esaurimento per il medesimo grado di istruzione come risultante alla data di entrata in vigore della presente*. Il sistema integrato richiede un aumento degli organici così come l'aumento dell'offerta dello Stato, ivi incluso l'utilizzo del personale potenziato nell'infanzia.

- All'art. 9, dopo le parole “finanziamenti pubblici” inserire il seguente testo “- che non può essere superiore al 25 per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale -”

La norma stabilisce il tetto massimo del costo in capo alle famiglie.

- All'art. 6 comma 1 abrogare la lettera b)
- All'art. 7 comma 1 abrogare le lettere f) e g)

***Schema di decreto legislativo concernente l'effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (381).***

### **Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

All'Art. 1 aggiungere i commi da 2 a 5: “2. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 2017/2018, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica; nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; nell'esercizio dell'apprendistato. 3. L'obbligo di cui al comma 2 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono credito per il passaggio da un sistema all'altro”. 4. L'art. 4 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 è abrogato. 5. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e consentire il diritto allo studio è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo prolungato, con un orario settimanale fino a 37 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 6. Per garantire la corretta attuazione del piano di potenziamento in tutti gli istituti scolastici, sarà indetto un Piano Straordinario di immissioni in ruolo per il personale ATA. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 25mila unità.

Si intende ripristinare una maggiore attenzione alla formazione e la gratuità degli interventi formativi fino al raggiungimento del 18mo anno di età anche da assolversi attraverso la frequenza di percorsi integrati di istruzione e formazione. Si intende, inoltre, eliminare il cosiddetto “maestro unico” per ripristinare il precedente assetto formativo nella scuola primaria e il ritorno alla possibilità di organizzazione dell'orario con tempo prolungato.

***Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività.***

- All'art. 2 aggiungere i seguenti commi: 3. *“A decorrere dal 1° settembre 2017, i quadri orari di tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono rimodulati in modo da prevedere un'ora aggiuntiva di storia a settimana per ogni annualità. Parimenti, con la medesima decorrenza è introdotto l'insegnamento del Diritto e della Filosofia in tutte le scuole secondarie di secondo grado che già non lo prevedono, nella misura di due ore a settimana di Diritto e un'ora a settimana di Filosofia per ogni annualità. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, saranno pubblicati i quadri orari aggiornati per ogni indirizzo tipologia e indirizzo di scuola secondaria di secondo grado”.* 4. *A decorrere dal 1° settembre 2017, i quadri orari di tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado sono rimodulati in modo da prevedere due ore aggiuntive di Seconda Lingua comunitaria a settimana per ogni annualità. Parimenti, con la medesima decorrenza è introdotto l'insegnamento del Latino e del Diritto Comunitario in tutte le scuole secondarie di primo grado nella misura di un'ora a settimana di latino e un'ora a settimana di diritto comunitario per ogni annualità. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, saranno pubblicati i quadri orari aggiornati per ogni indirizzo tipologia e indirizzo di scuola secondaria di secondo grado”.*

L'aumento delle ore di storia e l'introduzione dell'insegnamento del diritto comunitario, della seconda lingua straniera e del latino in tutte le scuole secondarie di primo grado e del Diritto e della Filosofia nelle scuole secondarie di II grado assume rilevanza strategica nel quadro di un potenziamento della cultura umanistica, della conoscenza del Diritto con particolare riguardo al diritto comunitario, soprattutto in relazione alle esigenze di inquadramento storico, problematizzazione e capacità di analisi critica che la realtà contemporanea pone.

### Atto n. 383

*Schema di decreto legislativo recante disciplina della scuola italiana all'estero, ai sensi dell'art. articolo 1, commi 180, 181, lettera h), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107*

#### **Relazione illustrativa degli emendamenti proposti**

- All'art. 5, cancellare la parola “non” e aggiungere dopo “insegnamento” le seguenti parole: “e riceve il trattamento economico riservato del dirigente scolastico in servizio all'estero.”

Il docente che sostituisce in reggenza il dirigente scolastico deve avere lo stesso trattamento economico e deve essere esonerato dall'insegnamento.

- All'art. 17, cancellare il seguente periodo: “, nel limite di 10,”

Gli organici di sostegno, visti i posti in deroga ai sensi della sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale non possono avere limiti numerici, ma adeguarsi alle effettive esigenze di tutti gli alunni con disabilità che hanno diritto al docente di sostegno

- All'art. 18, cancellare i seguenti periodi e parole: “effettivo”, “dalla nomina nei ruoli corrispondenti alle funzioni da svolgere all'estero”, “Il personale docente inserito nell'elenco permane nell'ambito territoriale di riferimento di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015.”

Il servizio pre-ruolo, come da ultime sentenze della Cassazione, è da equiparare al servizio di ruolo. Inoltre, il docente rientrando in Italia non può finire negli ambiti territoriali, ma deve poter scegliere come prima la sede di titolarità o essere assegnato con priorità alla scuola di precedente titolarità, con le stesse modalità previste per il personale comandato, visto il periodo temporaneo di permanenza all'estero.

- All'art. 21, sostituire il seguente periodo “I lettori possono effettuare il recupero anche” con “o”.

Si consente a tutto il personale di poter svolgere attività diverse dall'insegnamento curricolare e non soltanto ai lettori.

- All'art. 22, inserire dopo le parole “sono ripartiti” e “ore di insegnamento” le parole: “, a domanda,”; alla fine del testo, inserire il seguente periodo: “Laddove non sia possibile la sostituzione, si provvede con contratti a tempo determinato attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'istituto di cui al Decreto Mae del 15 maggio 2012 n. 3399. La valutazione del punteggio del personale ivi inserito tiene conto anche di quanto previsto nel bando di cui all'articolo 18.”

La copertura per i docenti di ruolo delle ore, a disposizione per i contratti a tempo determinato, non può essere vincolante ma facoltativa. Di conseguenza, possono continuare a essere utilizzate le graduatorie già prorogate dei supplenti in essere al 2017, salvo la previsione di un nuovo rinnovo, se ritenuto opportuno, che tenga conto dei requisiti di selezione innovati.

- All'art. 28, sostituire i seguenti periodi: “ad eccezione di quello di cui all'articolo 23”, con “ivi incluso il personale a tempo determinato,”; e “3. Gli assegni mensili lordi base di cui al comma 1, lettera a), sono così determinati: a) dirigente scolastico: euro 640; b) docente di scuola secondaria/lettore: euro 480; c) insegnante di scuola primaria o dell'infanzia: euro 455; d) direttore dei servizi generali e amministrativi: euro 455; e) assistente amministrativo: euro 390.” con “In ogni caso, tale assegno non può essere inferiore a quanto percepito nell'anno scolastico 2012-2013. Tutte le disposizioni normative intervenute nel ridurre tale assegno perdono efficacia a partire dall'a. s. 2017/2018, adeguando l'ISE della dirigenza scolastica a quello della dirigenza della carriera diplomatica.”.

Il personale a tempo determinato, come da recenti sentenze della Cassazione, in Italia e all'Estero deve avere la stessa parità di trattamento del personale a tempo indeterminato. Inoltre, considerato che nell'ultimo triennio per effetto del combinato disposto della legge di bilancio e della Buona scuola, l'indennità è scesa complessivamente del 40%, si

ritiene opportuno ripristinare la stessa indennità in vigore prima delle recenti riforme. Per i dirigenti scolastici, inoltre, si sottolinea l'opportunità di adeguarne l'I.S.E. ai dirigenti della carriera diplomatica.

- All'art. 30, cancellare le seguenti parole: “, residente nel paese ospitante da almeno un anno,” “Se non si può provvedere diversamente, può prescindere dal periodo minimo di residenza nel paese ospitante.”; sostituire il periodo: “ai tre quarti della posizione stipendiale iniziale” con il seguente “alla posizione stipendiale iniziale”.

E' eliminato in quanto preclusivo il vincolo della permanenza e lo stipendio viene adeguato a quello vigente in Italia, se più favorevole.

## Atto n. 384

**Schema di decreto legislativo recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, ai sensi dell'articolo 1, commi 180, 181, lettera i), e 182, della L. 107**

### Relazione illustrativa degli emendamenti proposti

- All'Art. 1 dopo il periodo “*istruzione e formazione ha*” sostituire “*essenzialmente*” con: “*prevalentemente*”

Non è solo la funzione formativa la finalità della Valutazione.

- All'Art. 2 dopo il periodo “*Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto*” inserire: “*dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 4 comma 3 del*”

Si intende puntualizzare il riferimento al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249

- All'Art. 4 dopo il periodo “*Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività*” sostituire le parole “*ordinarie d'istituto*” con il seguente periodo: “*integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica. Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50*”.

Si richiede il riconoscimento del lavoro aggiuntivo che la riforma del Ministro Gelmini aveva disposto e la successiva riforma del Ministro Profumo annullato.

- All'Art. 7 dopo il periodo “*Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività*” sostituire le parole “*ordinarie d'istituto*” con il seguente periodo: *integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; le singole scuole adattano il test all'offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero stabilito - da sottoporre ai propri alunni.*

– *Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.*

Chiediamo che il Collegio Docenti sia protagonista, nel rispetto della sua autonomia didattico-docimologica.

- All'Art. 7 abrogare il comma 2
- All'Art. 7, comma 4 eliminare le parole “*e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione*”
- All'art. 8 abrogare il comma 2
- All'Art. 15 comma 2 abrogare la lettera b)
- All'Art. 16 comma 2 eliminare il periodo “*nonché alla partecipazione alla prova scritta a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI, di cui al successivo articolo 21, presso l'istituzione scolastica statale o paritaria dove sosterranno l'esame*”.

La prova INVALSI non può trasformarsi in requisito di riferimento per il superamento o l'ammissione agli esami conclusivi di primo e secondo grado e neppure parametro per la valutazione obbligatoria degli istituti scolastici.

- All'art. 18, comma 5 dopo le parole “*dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria*” aggiungere le parole “*di primo o*”.

Si intende garantire il ruolo unico del Dirigente Scolastico e, dunque, prevedere la possibilità di presiedere agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione anche per i Dirigenti Scolastici delle istituzioni secondarie di primo grado.

- All'Art. 12 sostituire in tutto il testo dell'articolo la parola “*equipollenti*” con “*equivalenti*”.
- All'Art. 22, comma 3 sostituire la parola “*equipollente*” con “*equivalente*”
- All'Art. 22, comma 6 sostituire la parola “*equipollenti*” con “*equivalenti*”
- All'Art. 22, comma 14 sostituire la parola “*equipollenti*” con “*equivalenti*”

Si intende garantire il diritto degli alunni disabili a conseguire titolo valido ai fini del proseguimento degli studi e dell'introduzione nel mondo del lavoro.

- All'Art. 17 dopo il periodo “*In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di*” sostituire: “*40*” con “*35*”, dopo le parole “*punti di cui*” sostituire: “*12*” con “*11*” dopo le parole “*per il terzo anno*”, aggiungere: “*11*”, dopo le parole “*per il quarto anno e*” sostituire: “*15*” con “*13*”

S'intende garantire maggior peso all'esame finale.

- All'art. 20 dopo il periodo *“abbiano conseguito il credito scolastico massimo”* eliminare: *“con voto unanime del consiglio di classe”*; dopo il periodo *“abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame”* eliminare: *“con voto unanime della Commissione d'esame”*.

Si intende salvaguardare la libertà di valutazione di ogni singolo docente

- All'art. 21 abrogare il comma 3.

Nel comma 4, dopo il periodo *“Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività”* cancellare: *“ordinarie d'istituto”* e inserire: *integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; il collegio dei docenti adatta il test all'offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero dovuto - da sottoporre ai propri alunni/studenti. – Conseguentemente, tra le abrogazione di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.*

Abrogare il comma 5

La norma, così modificata, intende diminuire l'attendibilità docimologica dei test, metodo di valutazione che può certificare solo le conoscenze ma non le competenze, in contrasto con a quanto previsto da questo atto e dalla CM n. 3 del 2015

Modificare la tabella A con la seguente

Allegato A. Attribuzione credito scolastico

Tabella A

Media dei voti	Fasce di credito III anno	Fasce di credito IV anno	Fasce di credito V anno
Media 6	6-7	6-7	8-9
M tra 6 e 7	7-8	7-8	9-10
M tra 7 e 8	8-9	8-9	10-11
M tra 8 e 9	9-10	9-10	11-12
M tra 9 e 10	10-11	10-11	12-13

## CAPO I PRINCIPALI GENERALI

Art. 1 (*Oggetto e finalità*). 1. Il presente decreto legislativo attua il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici nella scuola secondaria. 2. Al fine di realizzare la valorizzazione sociale e culturale della professione è introdotto il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria di secondo grado, sia su posti comuni che di sostegno, per selezionare i docenti sulla base di un concorso pubblico nazionale e di un successivo percorso formativo triennale. 3. Il percorso formativo ha l'obiettivo di rafforzare le metodologie didattiche dei saperi disciplinari e le specifiche competenze della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari, nonché a rafforzare la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti. 4. I contenuti e le attività del percorso formativo sono coordinati con la formazione continua in servizio dei docenti di ruolo di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e con il relativo Piano nazionale di formazione. 5. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica tenuto conto anche delle risorse previste dal presente decreto.

Art. 2 (*Sistema di formazione iniziale e accesso ai ruoli*). 1. Il Sistema di formazione iniziale e accesso di cui all'articolo 1, comma 2, è articolato in: a) un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, di cui al Capo II; b) un successivo percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, differenziato fra posti comuni e posti di sostegno, destinato ai soggetti vincitori del concorso di cui alla lettera a), secondo quanto previsto al Capo III; c) una procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato, previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del percorso formativo di cui alla lettera b). 2. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio è realizzato attraverso una collaborazione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, con una chiara distinzione dei rispettivi ruoli e competenze.

## CAPO II ACCESSO AI RUOLI A TEMPO INDETERMINATO E PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 3 (*Bando di concorso e commissioni*). 1. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è indetto, su base regionale, il concorso nazionale per esami e titoli per selezionare i candidati all'accesso al percorso di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria. In ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, il concorso è indetto su base interregionale. 2. Il concorso è bandito, fermo restando il regime autorizzatorio previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge n. 449 del 1997, con cadenza biennale, sui posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili nel secondo e nel terzo degli anni scolastici che compongono il percorso formativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b). Nel bando di concorso sono previsti contingenti separati, in ciascuna sede concorsuale regionale o interregionale, per ciascuna delle seguenti tipologie di posti: a) posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, anche raggruppate in ambiti disciplinari; b) posti relativi alle classi di concorso di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria; c) posti di sostegno. 3. I candidati indicano nella domanda di partecipazione in quale regione e per quali contingenti di posti intendono concorrere. Ciascun candidato può concorrere in una sola regione, per le tipologie di posti messi a concorso nella stessa, qualora in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5. 4. Con regolamento da adottare, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuati: le modalità di gestione delle procedure concorsuali a cura degli Uffici scolastici regionali; i criteri di composizione e i requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici del concorso; i programmi delle prove d'esame del concorso; i criteri generali di valutazione delle prove e dei titoli accademici, scientifici e professionali dei candidati da utilizzare da parte delle commissioni giudicatrici; i punteggi da assegnare alle prove e ai titoli; i punteggi minimi per considerare superata ciascuna prova d'esame; la composizione e i criteri di valutazione della commissione di valutazione finale per l'accesso al ruolo di cui all'articolo 13. Con il medesimo decreto è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione dei programmi e delle tracce delle prove di esame. 5. Per ogni sede concorsuale e per ogni classe di concorso le commissioni giudicatrici, uniche per posti comuni e per posti di sostegno, sono nominate dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento della sede concorsuale sulla base dei criteri e dei requisiti stabiliti dal decreto di cui al comma 4. Le commissioni operano sulla base dei criteri generali di valutazione stabiliti dal medesimo decreto. 6. La commissione nazionale di cui al comma 4 e le commissioni giudicatrici di cui al comma 5 comprendono esperti provenienti dal sistema scolastico e dal sistema universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Art. 4 (*Classi di concorso*). 1. Al fine di assicurare la coerenza tra gli insegnamenti impartiti, le classi disciplinari di titolarità dei docenti e le classi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di diploma di I e di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché di consentire così un più adeguato utilizzo professionale del personale docente in relazione alle innovazioni sugli insegnamenti introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono riordinate e periodicamente aggiornate, in base a principi di semplificazione e flessibilità, le classi di concorso dei docenti e degli insegnanti tecnico-pratici di scuola secondaria ed eventualmente le classi dei corsi di laurea, di laurea magistrale e di diploma di I e di II livello. **Gli effetti degli aggiornamenti non operano retroattivamente sull'assegnazione delle cattedre e dei posti, al personale già in servizio, se non in caso di dichiarata accettazione da parte degli interessati.** 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, individuati i settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 crediti formativi di cui all'art. 5, commi 1 e 2 lett. b), e le modalità organizzative del loro conseguimento. 3. Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, e in coordinamento con la formazione continua di cui all'articolo, comma 4, sono organizzate specifiche attività formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarità, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale.

Art. 5 (*Requisiti di accesso*). 1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con la classe di concorso sulla base del decreto di cui

all'articolo 4; b) certificazione, tramite *diploma supplementare* o attestato di superamento di esami singoli, del possesso di almeno 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati *CFU/CFA*, acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; c) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto. 2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), il possesso congiunto di: a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, carente con la classe di concorso in base al decreto di cui all'articolo 4; b) certificazione del possesso di almeno di 24 *CFU/CFA* acquisiti nelle discipline antropopsico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche; a) attestazione delle competenze linguistiche, corrispondenti almeno al livello B2 del Quadro comune europeo, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004,

n. 270, e delle competenze informatiche e telematiche di cui all'articolo 10, comma 5, lettera d), del medesimo decreto. 3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, in relazione alla classe di concorso su cui il candidato presenta domanda di partecipazione. 4. Ai fini previsti dal comma 1, lettera c) e dal comma 2, lettera c), sono valide a tempo indeterminato le certificazioni linguistiche rilasciate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889.

Art. 6 (*Prove di esame*). 1. Il concorso prevede tre prove di esame, delle quali due, a carattere nazionale, sono scritte e una orale. Per i candidati che concorrono su contingenti di posti di sostegno è prevista una ulteriore prova scritta aggiuntiva a carattere nazionale. 2. La prima prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato su una specifica disciplina, scelta dall'interessato tra quelle afferenti alla classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova deve essere prodotta nella lingua prescelta. Il superamento della prima prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 3. La seconda prova scritta ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato sulle discipline antropo-psico-pedagogiche e sulle metodologie e tecnologie didattiche. Il superamento della seconda prova è condizione necessaria per accedere alla prova successiva. 4. La prova orale comprende la prova pratica ove gli insegnamenti lo richiedano e consiste in un colloquio che ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze del candidato in tutte le discipline facenti parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una lingua straniera europea e il possesso di abilità informatiche di base. 5. La prova aggiuntiva per i candidati a posti di sostegno è scritta, è sostenuta dopo la seconda prova scritta e ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze di base del candidato sulla pedagogia speciale sulla didattica per l'inclusione scolastica e sulle relative metodologie.

Art. 7 (*Graduatorie*). 1. In ciascuna sede concorsuale e per le tipologie di posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), la graduatoria di merito per ogni classe di concorso è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 2. In ciascuna sede concorsuale e per i posti di sostegno di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), la graduatoria di merito è compilata sulla base di un punteggio calcolato per il 70% in base al punteggio riportato nella prova aggiuntiva di cui all'articolo 6, comma 5, e per il restante 30% in base alla somma dei punteggi riportati nelle prove di cui all'articolo 6, commi 2, 3 e 4, e nella valutazione dei titoli, effettuata per i soli candidati che hanno superato tutte le prove previste. 3. I candidati presenti nelle graduatorie di più classi di concorso esercitano preliminarmente l'opzione per una delle classi di concorso. I candidati che concorrono anche a posti di sostegno esercitano successivamente l'opzione tra posto comune e posto di sostegno. Le opzioni valgono come rinunce definitive alle altre opzioni esercitabili. 4. Al termine dell'esercizio delle opzioni di cui al comma 3, in ciascuna sede concorsuale è determinato, per ogni classe di concorso e, separatamente, per i posti comuni e per i posti di sostegno, l'elenco definitivo, in ordine di punteggio, dei vincitori, in numero pari al numero dei posti messi a concorso. **In caso di rinuncia dei candidati vincitori si procede per scorrimento attingendo alla graduatoria degli idonei che hanno superato la selezione.** 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'ambito territoriale nella regione in cui hanno concorso, tra quelli indicati nel bando, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e tirocinio.

CAPO III *Percorso di formazione iniziale e tirocinio*

Art.8 (*Contratto di formazione iniziale e tirocinio*). 1. I vincitori del concorso di cui al Capo II sottoscrivono un contratto **triennale**. La contrattazione avviene nel rispetto delle disposizioni del presente decreto e in applicazione dei seguenti principi: a) conferma annuale del contratto secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10; b) impegno didattico secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 10; c) sospensione del contratto nel caso di impedimenti temporanei e successivo ripristino fino al completamento del triennio; d) risoluzione anticipata del contratto **in ogni altro caso previsto dalla normativa, in caso di mancato conseguimento del diploma di specializzazione**. 4. Il contratto prevede che: a) il trattatista su posto comune è tenuto, al termine del primo anno, a conseguire il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università, istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo e, durante il secondo e terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività di studio, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni docenti; b) il trattatista su posto di sostegno è tenuto a conseguire, al termine del primo anno, il diploma di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica al termine di corsi annuali di specializzazione istituiti, in convenzione con l'Ufficio scolastico regionale, da università o loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo, e, durante il secondo e il terzo anno, a completare la propria preparazione professionale con ulteriori attività formative nel campo della didattica dell'inclusione scolastica, con tirocini formativi diretti e indiretti e con la graduale assunzione di autonome funzioni di insegnante di sostegno.

Art. 9 (*Primo anno di contratto*). 1. Il corso di specializzazione per l'insegnamento secondario è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 2. L'ordinamento didattico del corso

di specializzazione di cui al comma 1, determinato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2014, n. 270, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della didattica di tutte le discipline afferenti alla classe di concorso, della pedagogia, della psicologia e della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali; b) in attività di tirocinio diretto e indiretto presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente della classe. 3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è a tempo pieno, con oneri a carico dello Stato secondo una metodologia basata sul calcolo del costo standard per specializzando. 4. L'ordinamento didattico del corso di specializzazione di cui al comma 3, determinato con il medesimo decreto di cui al comma 2, corrisponde ad un totale di 60 CFU/CFA ed è articolato: a) in corsi di lezioni, in seminari e in laboratori destinati al completamento della preparazione degli iscritti nel campo della pedagogia speciale e della didattica per l'inclusione scolastica relativa alle discipline afferenti alla classe di concorso, nonché della normativa scolastica, puntando alla maturazione progressiva di competenze pedagogico-didattico-relazionali e relative alla didattica per l'inclusione scolastica; b) in attività di tirocinio diretto e indiretto di didattica di sostegno presso scuole dell'ambito territoriale di appartenenza, alle quali sono destinati non meno di 16 CFU/CFA, di cui almeno 10 di tirocinio diretto in presenza del docente di sostegno della classe. 5. I corsi di specializzazione, di cui ai commi 1 e 3, si concludono con un esame finale che tiene conto dei risultati conseguiti dal contrattista in tutte le attività formative. Il contrattista che supera l'esame finale consegue il relativo diploma di specializzazione. 6. La composizione della commissione dell'esame finale e i criteri di valutazione dei risultati conseguiti dai contrattisti sono stabiliti nel decreto di cui al comma 2. La commissione comprende comunque un dirigente scolastico e il tutor scolastico del contrattista. Ai componenti della commissione non spettano compensi, indennità e rimborsi spese.

Art. 10 (*Secondo e terzo anno di contratto su posti comuni*). 1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posti comuni è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), e, per il terzo anno, a condizione che abbia **ottemperato ai doveri contrattuali**. 2. Il contrattista su posto comune, oltre alle attività di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), è tenuto a predisporre e a svolgere nel secondo e terzo anno di contratto un progetto di ricerca azione, sotto la guida dei tutor universitario e scolastico; è tenuto altresì ad acquisire 10 CFU/CFA nel secondo anno e 5 CFU/CFA nel terzo anno in ambiti formativi collegati alla innovazione e alla sperimentazione didattica. 3. Il contrattista su posto comune, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze, **per insegnamenti riconducibili alla sua classe di concorso**, nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Art. 11 (*Secondo e terzo anno di contratto su posti di sostegno*). 1. Il contratto di formazione iniziale e tirocinio su posto di sostegno è confermato per il secondo anno a condizione che il contrattista abbia conseguito il diploma di specializzazione di cui all'articolo 8, comma 4, lettera b), e, per il terzo anno a condizione che abbia **ottemperato ai doveri contrattuali**. 2. Il contrattista su posto di sostegno, oltre alle attività di cui all'art. 8, comma 4, lettera b), è tenuto ad acquisire, nel secondo anno, ulteriori 30 CFU/CFA, comprensivi di un progetto di ricerca-azione sotto la guida dei tutor universitario e scolastico, in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica dell'inclusione. 3. Il contrattista su posto di sostegno, sulla base di incarichi del dirigente scolastico della scuola interessata e fermi restando gli altri impegni formativi, può effettuare supplenze, **in sostituzione di insegnanti di sostegno assenti**, nell'ambito scolastico di appartenenza, e, nel terzo anno, su posti vacanti e disponibili.

Art. 12 (*Tirocinio*). 1. Il tirocinio, diretto e indiretto, è parte integrante e obbligatoria del percorso triennale di formazione iniziale. Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un tutor scolastico e di un tutor universitario con le risorse umane e finanziarie allo stato disponibili. 2. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all'interno dell'ambito territoriale di riferimento, e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento, sotto la guida del tutor scolastico e alla presenza del docente della classe. 3. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività svolte nel tirocinio diretto, sotto la guida del tutor universitario. 4. La frequenza alle attività di tirocinio è obbligatoria. 5. La valutazione finale del tirocinio tiene conto del grado di sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspetti metodologici, didattici, progettuali e relazionali, sia all'interno della classe che dell'istituzione scolastica. 6. Con il decreto di cui all'articolo 9, comma 2, sono determinati il numero complessivo di ore di tirocinio diretto e indiretto che il contrattista deve svolgere nel percorso formativo triennale, i criteri e le modalità di accreditamento delle scuole, nonché le modalità di individuazione del tutor scolastico.

Art. 13 (*Accesso al ruolo*). 1. Il percorso di formazione iniziale e tirocinio si conclude con una valutazione complessiva delle attività svolte dal contrattista nel triennio. 2. La composizione della commissione di valutazione e i criteri di valutazione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. 3. La commissione di valutazione è presieduta da un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di appartenenza del contrattista e comprende sia docenti universitari o dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica impegnati nei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9 sia i tutor scolastico e universitario dell'interessato. 4. In caso di esito positivo della valutazione e sulla base del punteggio conseguito da ciascun contrattista sono stilate le graduatorie regionali per l'accesso al ruolo. 5. La scelta dell'ambito scolastico definitivo di assegnazione del docente al momento dell'accesso al ruolo è effettuata dagli interessati nell'ordine della graduatoria di cui al comma 4. 6. I docenti immessi in ruolo ricevono una proposta di incarico ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 7. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non abbiano concluso positivamente il percorso formativo triennale. I contrattisti che abbiano conseguito il diploma di specializzazione per l'insegnamento secondario ma non abbiano concluso positivamente, per qualunque ragione, il percorso triennale di formazione iniziale e di tirocinio sono riammessi alla parte residua del percorso formativo **che è limitata agli ultimi due anni e alla prova conclusiva**.

Art. 14 (*Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente*). 1. È istituita la Conferenza nazionale per la formazione iniziale e l'accesso alla professione docente, di seguito denominata Conferenza, con l'obiettivo di coordinare e monitorare il sistema di cui all'articolo 1, comma 2. 2. La Conferenza è costituita con decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca che ne stabilisce composizione e regolamento di funzionamento. È composta pariteticamente da esperti provenienti dal sistema scolastico e dai sistemi universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. 3. La Conferenza: a) definisce compiti e ruoli dei soggetti coinvolti nel sistema unitario e coordinato di cui all'articolo 1, comma 2; b) progetta e programma, a livello nazionale, il percorso triennale di formazione iniziale e tirocinio, articolato per curricula verticali; c) definisce gli ordinamenti didattici dei corsi di specializzazione di cui all'articolo 9, commi 1 e 3; d) monitora le attività e i risultati del sistema, promuovendo eventuali azioni migliorative e correttive; e) propone iniziative di raccordo e armonizzazione tra formazione iniziale e formazione in servizio dei docenti. 4. Ai componenti della Conferenza non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità comunque denominate. I componenti della Conferenza provenienti dal sistema scolastico non sono esonerati dall'attività didattica.

**CAPO IV Docenti e insegnanti tecnico-pratici delle scuole paritarie.**

**Art. 15 (Docenti e insegnanti tecnico-pratici su posto comune).** 1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto comune, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nella classe di concorso relativa all'insegnamento, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso. 2. Possono iscriversi ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, relativamente alla classe di concorso per cui intendono conseguire la specializzazione. È considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza presso una scuola paritaria. 3. Fermi restando i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e dalla sostenibilità, l'iscrizione ai percorsi di specializzazione avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3, 4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione per i soggetti di cui al comma 2 sono integralmente a carico degli interessati.

**Art. 16 (Docenti su posto di sostegno).** 1. Nelle scuole secondarie paritarie insegnano su posto di sostegno, con contratto di docenza a tempo determinato o indeterminato, coloro che sono in possesso del diploma di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 3, ovvero coloro che sono iscritti al relativo corso di specializzazione, fermo restando il conseguimento del diploma di specializzazione entro un triennio dall'immatricolazione al corso. 2. Possono iscriversi al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, nell'ordine di una graduatoria stabilita sulla base di un test di accesso gestito dalle università interessate, i soggetti che non abbiano partecipato al concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), ovvero che non ne siano risultati vincitori, purché in possesso dei requisiti di accesso di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Fermi i limiti derivanti dall'offerta formativa delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'iscrizione al corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica avviene in sovrannumero rispetto ai vincitori del concorso di cui all'articolo 3. 4. Le spese della frequenza dei corsi di specializzazione di cui al presente articolo sono integralmente a carico degli interessati.

**CAPO V Fase transitoria**

**Art. 17 (Disciplina transitoria).** 1. Le disposizioni relative al percorso triennale di formazione e tirocinio di cui al presente decreto entrano in vigore dall'anno scolastico 2020/2021. 2. Nelle more dell'entrata in vigore del presente decreto, al fine di coprire i posti vacanti e disponibili, può essere indetto un corso di Tirocinio Formativo Attivo per le classi di concorso e tipologie di posto. **in base al fabbisogno rilevato sui posti vacanti e disponibili per il triennio successivo.** 3. Quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado è riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo. 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati agli abilitati consistono della prova orale di cui all'articolo 6, comma 4. Le prove di concorso relative ai posti riservati a coloro che sono inseriti in terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo consistono nella prova scritta di cui all'articolo 6, comma 2, e nella prova orale di cui al comma 4 del medesimo articolo. 5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che siano già in possesso di abilitazione per la classe di concorso per cui concorrono conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione di cui all'articolo 9, comma 1, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 10. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativo. 6. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), che siano già in possesso di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno conseguita secondo la disciplina previgente sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica di cui all'articolo 9, comma 3, e accedono direttamente al biennio successivo di contratto di cui all'articolo 11. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno per coloro che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi su posti di sostegno, anche non continuativo. 7. I vincitori del concorso per i posti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c) che siano inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio anche non continuativo ma non siano in possesso di abilitazione conseguita secondo la disciplina previgente sono tenuti a conseguire il diploma di specializzazione di cui all'articolo 10, comma 1 o comma 3, e, dopo il conseguimento del diploma, sono esonerati dalle attività del secondo anno di contratto e ammessi direttamente al terzo anno.

8. Sino al loro esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il 50 per cento dei posti di cui all'articolo 3, comma 2, è coperto attualmente, ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 29 dicembre 2006, n. 296. 9. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021. **Fino a quelle data, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la terza fascia delle suddette graduatorie è aggiornata annualmente con l'inserimento a pettine dei docenti inseriti nella fascia aggiuntiva provvisoria di cui al comma 2-quater dell'art. 14 della legge 24 febbraio 2012.** Nelle more di attuazione si applica

la disciplina transitoria di cui ai commi da 1 a 6. 10. Ai fini dell'articolo 16, è considerato titolo prioritario per l'ammissione al corso di specializzazione essere titolari di un contratto triennale retribuito di docenza di sostegno presso una scuola paritaria.

**10. I soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:**

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2;

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definiti i termini e le modalità attuative del presente comma. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al presente comma, le graduatorie di merito dei concorsi banditi con decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 23 febbraio 2016 rimangono valide ai sensi del c. 17 art. 400 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297 ma producono effetti ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato esclusivamente nella regione per cui il candidato ha svolto il concorso. Le graduatorie di merito della scuola secondaria, per posti comuni e posti di sostegno, del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria. Sono prorogati fino all'indizione del concorso docenti successivo all'entrata in vigore della presente legge i termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016. Pertanto, le disposizioni di cui al comma 113 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 saranno applicate al concorso docenti bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente sono prorogati i termini di cui all'art. 400 D.Lgs 16 aprile 1994 n. 297 per la partecipazione degli aspiranti non abilitati in possesso di titolo d'accesso all'insegnamento valido all'ultimo concorso per docenti bandito precedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disposte le prove suppletive per i candidati non abilitati in possesso titolo d'accesso all'insegnamento valido che hanno prodotto domanda di partecipazione al concorso docenti di cui ai decreti direttoriali del MIUR pubblicati nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016 e che hanno presentato ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro i termini previsti. Al comma 110 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, eliminare le parole “Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali.”

**11. Il termine di cui al comma 131, art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 così come interpretato dal c. 375 art. 1 L. 11 dicembre 2016 n. 232, è prorogato al 1° settembre 2019, coerentemente con il rinvio all'a.s. 2018/2019 dell'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, disposto dall'art. 1, comma 10-bis del Decreto Legge 30 dicembre 2015 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21.**

**12 Alla lettera c) del comma 109 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107, dopo le parole “ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti.” aggiungere: “A decorrere dall'a.s. 2017/18, qualora le graduatorie ad esaurimento fossero esaurite, sono destinatari della proposta di incarico gli aspiranti inseriti nella I e II fascia delle graduatorie di cui all'art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131, trasformate in graduatorie per ambiti territoriali ai sensi del comma 107 del presente articolo.”.**

**Conseguentemente il comma 107 art. 1 L. 13 luglio 2015 n. 107 viene sostituito integralmente dalla seguente formulazione: “A partire dall'a.s. 2017/2018 le graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'art. 5 D.M. 13 giugno 2007 n. 131 sono trasformate in graduatorie per ambiti territoriali di cui al comma 66 del presente articolo. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è previsto un aggiornamento annuale per gli aspiranti già inseriti nelle tre fasce ed un aggiornamento semestrale per tutti i docenti che conseguono l'abilitazione o il titolo d'accesso successivamente alla scadenza dell'aggiornamento annuale. Detti inserimenti semestrali avverranno in coda agli aspiranti già inseriti. Al primo aggiornamento annuale utile, gli aspiranti inseriti in coda saranno collocati nella fascia di pertinenza sulla base del punteggio e dei titoli posseduti.”.**

*CAPO VI Note finali*

Art. 18 (*Copertura finanziaria*). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 3, commi 5 e 6 pari ad euro 5.561.700,00 annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 2. All'onere derivante dall'articolo 8, comma 2 pari ad euro 117.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Ai maggiori oneri di funzionamento derivanti dall'articolo 9, pari ad euro 5.067.000,00 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 4. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## CAPO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 (principi e finalità) 1. L'inclusione scolastica riguarda tutti gli alunni e gli studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 2. L'inclusione scolastica si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle Istituzioni scolastiche nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto inclusivo fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio. 3. L'inclusione scolastica è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli alunni e degli studenti.

Articolo 2 (Ambito di applicazione) 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente agli alunni e agli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione sin dalla scuola dell'infanzia. 2. Per gli alunni e gli studenti di cui al comma 1, l'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo 1 del presente decreto. Il palte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.

## CAPO II PRESTAZIONI E INDICATORI DI QUALITÀ DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 3 (prestazioni e competenze) 1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali ai sensi della normativa vigente perseguono il raggiungimento delle prestazioni per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione scolastica: a) all'assegnazione nella scuola statale, dei docenti per il sostegno didattico, al fine di assicurare il diritto all'educazione e all'istruzione degli alunni e degli studenti di cui al comma 1, dell'articolo 2 del presente decreto; b) all'assegnazione, dei collaboratori scolastici nella scuola statale, per lo svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo professionale; c) alla definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto tra i criteri per il riparto delle risorse professionali, della presenza di alunni e di studenti con disabilità certificata presso ciascuna Istituzione scolastica statale, **auumentando del 10% la** dotazione organica di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge n. 98 del 2011 come rideterminata dalla normativa vigente; d) alla costituzione delle sezioni per la scuola dell'infanzia e delle classi prime per ciascun grado di istruzione, in modo da consentire la presenza di non più di 20 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata, **anche in deroga al** numero minimo di alunni o studenti per classe, ai sensi della normativa vigente; e) ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e parametri di riparto dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera c). 4. Con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei profili professionali del personale destinato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente. 5. Gli Enti locali, nel rispetto della ripartizione delle competenze prevista dall'articolo 1, comma 85 e seguenti della legge 7 aprile 2014, n. 56, provvedono ad assicurare nei limiti delle risorse disponibili: a) l'assegnazione del personale dedicato all'assistenza educativa e all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge n. 104 del 1992; b) i servizi per il trasporto per l'inclusione scolastica come garantiti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed esercitati secondo la ripartizione delle competenze stabilite dall'articolo 26 della legge n. 104 del 1992, dall'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 112 del 1998; c) l'accessibilità e la fruibilità degli spazi fisici delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 104 del 1992 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 11 gennaio 1996 n. 23. 6. Ai sensi dall'articolo 315, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 297 del 1994 ed all'articolo 13, comma 4, della legge n. 104 del 1992, lo Stato, le Regioni e gli Enti locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici, degli strumenti tecnologici e digitali necessari a supporto dell'inclusione scolastica agli alunni e agli studenti con disabilità.

Articolo 4 (Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica) 1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80. 2. L'INVALSI, in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica, sulla base dei seguenti criteri: a) qualità del Piano per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 10; b) realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche degli alunni e degli studenti, livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione di cui all'articolo 10 e nell'attuazione dei processi di inclusione; c) realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale scolastico incluse le specifiche attività formative; d) utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento degli alunni e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione; e) grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi.

## CAPO III PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Articolo 5 (Certificazione e Valutazione diagnostico-funzionale) ]. La valutazione diagnostico-funzionale sostituisce la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. A tal fine, all'articolo 12 della legge n. 104 del 1992 sono apportate le seguenti

modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. All'accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell'articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328."; b) i commi 6, 7 e 8 sono soppressi. 2. Al fine di un'ottimizzazione delle procedure, per una efficace e omogenea distribuzione e razionalizzazione delle risorse a livello nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione del documento di accertamento della disabilità in età evolutiva, secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati (ICD) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; b) i criteri, i contenuti e le modalità di redazione della valutazione diagnostico - funzionale, secondo la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. 3. Al fine di garantire prestazioni omogenee sul territorio nazionale e le conseguenti modalità attuative, l'INPS, in accordo con il Ministero della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, fissa le linee guida contenenti i criteri per la definizione e la redazione della documentazione del medico-specialista di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del presente decreto.

Articolo 6 (Commissioni mediche) 1. Al fine di conseguire un'efficace strutturazione del percorso diagnostico e per garantire una corretta valutazione nell'ambito dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva dell'alunno, all'articolo 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui gli accertamenti riguardino soggetti in età evolutiva, le Commissioni Mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, dei quali uno scelto tra gli specialisti in pediatria e l'altro tra gli specialisti in neuropsichiatria infantile. Le Commissioni sono obbligatoriamente integrate dal medico INPS come previsto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 19, comma 11". 2. Ai fini della predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale di cui all'articolo 5, le Commissioni di cui al comma 1, come modificate dal presente articolo, sono integrate, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un terapeuta della riabilitazione, un operatore sociale e da un rappresentante dell'Amministrazione scolastica con specifiche competenze in materia di disabilità, nominato dall'Ufficio scolastico regionale competente per territorio e scelto tra i docenti impegnati in progetti e convenzioni di rilevanza culturale e didattica, di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio del 2015 n. 107. 3. Le Commissioni mediche, come integrate al comma 2, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge n. 328 del 2001, come modificato dal presente decreto: a) individuano per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano; b) accertano il diritto al sostegno didattico, fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo. 4. L'individuazione e la quantificazione di cui al comma 3, lettera a) e il fabbisogno assistenziale e per il trasporto nonché l'accertamento del diritto di cui al comma 3, lettera b), sono effettuati esclusivamente sulla base della valutazione diagnostico-funzionale che è distinta dall'accertamento della condizione di disabilità di cui agli articoli 3 e 4 della legge n. 104 del 1992. 5. La proposta relativa alla quantificazione delle risorse di sostegno didattico è effettuata dal gruppo inclusione territoriale (GIT) ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992 come modificato dal presente decreto. 6. I documenti elaborati dalla Commissione sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all'evoluzione della persona.

Articolo 7 (procedura per l'inclusione scolastica degli alunni e degli studenti con disabilità) 1. La domanda per l'accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all'INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell'accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell'accertamento. 2. La procedura per l'inclusione scolastica si esplica nelle fasi in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3; b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale, individuazione e quantificazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione; c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all'Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all'articolo II, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori; d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell'Ente locale e trasmissione all'Istituzione scolastica; e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all'articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti: 1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6; 2) Progetto individuale; 3) piano per l'inclusione di cui all'articolo 10; f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell'Istituzione scolastica.

#### CAPO IV ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

Articolo 8 (Gruppo per l'inclusione territoriale) 1. L'articolo 15 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, è sostituito dal seguente: Articolo 15 (Gruppo per l'inclusione territoriale) "1. Per ciascuno degli Ambiti Territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2013, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). Il GIT è composto da un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell'ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l'inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone

all'USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l'inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l'assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dall'USR nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. 2. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto all'inclusione scolastica del GIT, sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili."

#### CAPO V PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DELL'INCLUSIONE

Articolo 9 (Il Progetto individuale) 1. Il Piano Educativo Individualizzato è parte integrante del Progetto individuale. A tal fine, all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole "valutazione diagnostico-funzionale" sono aggiunte le seguenti: ", il Piano Educativo Individualizzato a cura delle Istituzioni scolastiche".

Articolo 10 (Piano per l'inclusione) 1. Il dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, elabora la proposta di Piano per l'Inclusione riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, **sottoposto al parere vincolante del** collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta formativa. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.

Articolo 11 (Il Piano Educativo Individualizzato) 1. Il Piano Educativo Individualizzato (PEI) di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all'inizio dell'anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari. 2. Il PEI realizza l'inclusione scolastica nelle dimensioni dell'apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell'interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

Articolo 12 (Ruoli per il sostegno didattico) 1. Nell'ambito dei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015 sono istituite, per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, le sezioni dei docenti per il sostegno didattico. 2. I docenti assunti a tempo indeterminato sui posti di sostegno, in possesso dei requisiti e comunque nel limite dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, possono chiedere il passaggio sui posti comuni, trascorsi **cinque** anni scolastici di appartenenza nelle sezioni dei docenti per il sostegno didattico di cui al comma 1. Ai fini del computo della permanenza di cui al periodo precedente è considerato anche il servizio prestato sul posto di sostegno in epoca antecedente all'assunzione in ruolo a tempo indeterminato.

#### CAPO VI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI PER IL SOSTEGNO DIDATTICO

Articolo 13 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) 1. La specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria si consegue attraverso il corso di specializzazione di cui al comma 2. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica: a) è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. b) è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle quali S0110 attivi i corsi di laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria; c) è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ragione delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione; d) l'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova predisposta dalle Università; 3. A decorrere dall'anno 2019, accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria che abbiano conseguito ulteriori 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione oltre a quelli già previsti nel corso di laurea. Ai fini del conseguimento dei predetti 60 CFU, potranno essere riconosciuti i crediti formativi universitari eventualmente conseguiti dai predetti laureati magistrali in relazione ad insegnamenti nonché a crediti formativi universitari ottenuti in sede di svolgimento del tirocinio e di discussione di tesi attinenti al sostegno e all'inclusione. 4. La positiva conclusione del corso di cui al comma 2 è titolo per l'insegnamento sui posti di sostegno della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. 5. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica e dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Articolo 14 (Corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado) 1. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015 n. 107, la specializzazione per le attività di sostegno didattico agli studenti con disabilità nella scuola secondaria di primo e secondo grado si consegue attraverso la frequenza del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica. 2. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è attivato presso le Università autorizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il corso è annuale e prevede l'acquisizione di 60 crediti formativi universitari, comprensivi di almeno 300 ore di tirocinio, pari a 12 crediti formativi universitari. 3. Il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica è programmato a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto delle esigenze e del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione e formazione. L'accesso al corso è subordinato al superamento di una prova di accesso predisposta dalle Università. 4. A decorrere dal 2019 accedono al corso esclusivamente gli aspiranti in possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado che abbiano conseguito 60 crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione, acquisiti esclusivamente presso l'Università. 5. Con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, sono definiti i piani di studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di

specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

## CAPO VII ULTERIORI DISPOSIZIONI

Articolo 15 (Formazione in servizio del personale della scuola) 1. Nell'ambito del piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, e con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. 2. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della definizione del piano di formazione inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, individuano le attività rivolte ai docenti delle classi, in particolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata" anche in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive e coerenti con i piani degli studi personalizzati. 3. Il piano di cui al comma 1 individua, nell'ambito delle risorse disponibili, anche le attività formative per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario al fine di sviluppare, in coerenza con i profili professionali, le competenze sugli aspetti organizzativi, educativo-relazionali, sull'assistenza di base, in relazione all'inclusione scolastica. Il personale ATA è tenuto a partecipare periodicamente alle suddette iniziative formative. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce le modalità della formazione in ingresso e in servizio dei dirigenti scolastici sugli aspetti pedagogici, organizzativi e gestionali, giuridici e didattici dell'inclusione scolastica.

Articolo 16 (Continuità didattica) 1. La continuità educativa e didattica per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata è garantita dal personale della scuola, dal piano di inclusione e dal progetto educativo individualizzato. 2. Per valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del piano annuale di inclusione, il Dirigente scolastico propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specifica specializzazione e **acquisita la loro disponibilità**, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015 n. 107. 3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1 e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse dell'alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell'avvio delle lezioni, ai docenti **in possesso del prescritto titolo di specializzazione** con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l'anno scolastico successivo.

Articolo 17 (Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica) 1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. 2. L'osservatorio di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti: a) analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità a livello nazionale e internazionale; b) monitoraggio delle azioni per l'inclusione scolastica; c) proposte di accordi inter-istituzionali per la realizzazione del progetto individuale di inclusione; d) proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodo logico-didattica e disciplinare. 3. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o da un suo delegato, ed è composto dai rappresentanti delle Associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative sul territorio nazionale nonché da altri soggetti pubblici e privati, comprese le istituzioni scolastiche, individuati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono determinate le modalità di funzionamento e la durata dell'Osservatorio. 5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 18 (Istruzione domiciliare) 1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione agli alunni e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie. 2. Alle attività di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 19 (Abrogazioni) 1. A decorrere dal 1 settembre 2017, sono soppressi: a) il primo, il secondo e il quarto periodo del comma 5, dell'articolo 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente, le disposizioni di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dal presente articolo, si applicano anche alle commissioni di cui all'articolo 6, comma 1, del presente decreto; b) l'ultimo periodo dell'articolo 35, comma 7, della legge n. 289 del 2002. 2. All'articolo 13, comma 2-ter, del decreto-legge n.104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ove ricorrono le parole "diagnosi funzionali", sono sostituite dalle seguenti: "valutazioni diagnostico-funzionali". Conseguentemente, con la medesima procedura individuata dal citato articolo 13, comma 2 ter del decreto legge n. 104 del 2013, sono apportate le necessarie modificazioni, anche tenendo conto di quanto previsto dal presente decreto legislativo, al regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 luglio 2016, n. 162. 3. Continuano ad avere efficacia il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994 pubblicato per la prima volta nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1994 n. 79 e ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994 n. 97 e il regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 2 del presente decreto legislativo. 4. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, è soppresso.

Articolo 20 (Decorrenze) 1. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017 per le nuove certificazioni ed i rinnovi a partire dall'anno scolastico 2018/2019; resta ferma la previgente disciplina per le certificazioni ed i rinnovi effettuati entro il 31 agosto 2017. 2. Le modifiche di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dal 1 settembre 2017. 3. Le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 si applicano a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. 4. Le sezioni di cui all'articolo 12, comma 1, sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed in esse vi confluiscano tutti i docenti assunti a tempo indeterminato su posti di sostegno. 5. abrogato

Art. 21 (Copertura finanziaria) 1. Le attività di cui all'articolo 3, comma 2, sono svolte dall'organico dell'autonomia esclusivamente nell'ambito dell'organico dei posti di sostegno, come determinato ai sensi dell'art. 1, comma 75 della legge 13 luglio 2015 n. 107, con la procedura di assegnazione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto; per il profilo dei collaboratori scolastici, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili. 2. Le

attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettere c) d) ed e) sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili. 3. Ai componenti della Commissione Medica di cui all'articolo 6, nella composizione prevista ai commi 1 e 2, ed i componenti dei gruppi per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 8 ed ai componenti dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 17 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborsi di spese e qualsivoglia altro emolumento. 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 8 pari ad euro 3.32 milioni nell'anno 2017 e ad euro 9.95 milioni a decorrere dall'anno 2018, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 5. Dall'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

## Nuovo Testo Atto n. 380

Art. 1 (*Principi e finalità*) 1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fin ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, sono garantite pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. 2. Per le finalità di cui al comma 1 viene progressivamente istituito, in relazione all'effettiva disponibilità di risorse finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni, **l'anno terminale rientrando nel diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006**. Le finalità sono perseguite secondo le modalità e i tempi del Piano di azione nazionale di cui all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 12. 3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, favorendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni; b) concorre a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionale favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività; c) accoglie e rispetta le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica italiana; d) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell'ambito della comunità educativa e scolastica; e) favorisce la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori e la cura delle bambine e dei bambini, con particolare attenzione alle famiglie monoparentali; f) promuove la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente con qualificazione universitaria e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle funzioni e dei compiti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale. **5. Le risorse di personale necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni sono concordate, in sede di Conferenza unificata (di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni) dai diversi livelli istituzionali. 6. Sono prorogati i termini per la costituzione dell'organico di potenziamento di cui all'art. 1 comma 95 della legge 13 luglio 2015 n. 107 anche per gli anni scolastici successivi all'a.s. 2015/2016 per il personale docente della scuola dell'infanzia e per il personale educativo. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 8mila unità per il personale docente della scuola dell'infanzia e alle 1500 unità per il personale educativo, nonché saranno definiti i termini e le modalità attuative delle assunzioni.**

Art.2 (*Organizzazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*). 1. Nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità previste all'articolo 1. 2. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione accoglie le bambine e i bambini in base all'età ed è costituito da: a) servizi educativi per l'infanzia, articolati in: 1. nido e micronido; 2. servizi integrativi; 3. sezioni primavera. b) scuole dell'infanzia statali e paritarie. 3. I nidi ed i micronidi accolgono le bambine ed i bambini tra tre e trentasei mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operano in continuità con la scuola dell'infanzia. 4. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in: a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; b) centri per bambini e famiglie, che accolgono bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme ad un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; c) servizi educativi in contesto domiciliare, comunque denominati e gestiti, accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. 5. Le sezioni primavera, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia. 6. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato. 7. La scuola dell'infanzia, nell'ambito dell'assetto ordinamentale vigente e nel rispetto delle norme sull'autonomia scolastica e sulla parità scolastica, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il cunicolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, accoglie le bambine e i bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni. Nella sua autonomia, unitarietà e specificità pedagogica e didattica, promuove l'educazione e l'istruzione, lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze delle bambine e dei bambini, assicurando l'effettiva eguaglianza delle opportunità in rapporto con gli orientamenti educativi dei genitori. Essa assume una funzione strategica nel Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in continuità con i servizi educativi per l'infanzia e con il primo ciclo di istruzione. **8. Rientrando, l'ultimo anno del Sistema integrato, nel diritto-dovere**

**all'istruzione e alla formazione, di cui all'art. 1, comma 622, della Legge 296/2006, l'offerta formativa ne va programmata in continuità con il progetto pedagogico del primo biennio della Scuola primaria, tenuto conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia. 5. I livelli essenziali di cui alla presente legge costituiscono requisiti per l'accredimento dei servizi per l'infanzia e per il riconoscimento della parità alle scuole dell'infanzia non statali.**

Art.3 (*Poli per l'infanzia*). 1. Per potenziare la ricettività dei servizi e sostenere la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini di età compresa tra tre mesi e sei anni di età, le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di Poli per l'infanzia. 2. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, per offrire esperienze progettate nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. 3. I Poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi. 4. Al fine di favorire la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina, nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, fino ad un massimo di 150 mln di euro per il triennio 2017-2019, comprensivi delle risorse per l'acquisizione delle aree, rispetto ai quali i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo "La Buona Scuola", di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede a ripartire le risorse di cui al comma 4 tra le Regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. 7. Le Regioni, d'intesa con gli Enti locali, provvedono a selezionare almeno uno e fino a tre interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le aree individuate sono ammesse al finanziamento nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna Regione. 8. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure telematiche, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni di cui al comma 7, nel limite delle risorse assegnate ai sensi del comma 6 e comunque nel numero di almeno uno per Regione. I progetti sono valutati da una commissione di esperti, che, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai componenti della commissione di esperti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altra utilità comunque denominata e non spettano rimborsi spese. Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 156, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 9. Nella programmazione unica triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, a decorrere dall'anno 2018, sono ammessi anche gli interventi di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico, riqualificazione di immobili di proprietà pubblica da destinare a Poli per l'infanzia ai sensi del presente articolo.

Art. 4 (*Obiettivi strategici del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla II fascia fino a sei anni*). 1. Lo Stato promuove e sostiene la qualificazione dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia mediante il *Piano di azione nazionale pluriennale* di cui al successivo articolo 8, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi strategici, in coerenza con le politiche europee: a) il progressivo consolidamento, ampliamento nonché l'accessibilità dei servizi educativi per l'infanzia, anche attraverso un loro riequilibrio territoriale, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere almeno il 33 per cento di copertura della popolazione sotto i tre anni di età a livello nazionale; b) la graduale diffusione dei servizi educativi per l'infanzia con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75 per cento nei Comuni, singoli o in forma associata; c) la generalizzazione progressiva, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, della scuola dell'infanzia per le bambine e i bambini dai tre ai sei anni d'età; d) l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini; e) la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia, prevedendo il conseguimento della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria; f) la formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione; g) il coordinamento pedagogico territoriale. 2. Gli obiettivi strategici di cui al comma 1 sono perseguiti nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

Art. 5 (*Funzioni e compiti dello Stato*). 1. Per l'attuazione del presente decreto, lo Stato: a) indirizza, programma e coordina la progressiva e equa estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, in coerenza con le linee contenute nel Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 e nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12; b) assegna le risorse a carico del proprio bilancio nei limiti del Fondo di cui all'articolo 12; c) promuove, nell'ambito del Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, azioni mirate alla formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione; d) definisce i criteri di monitoraggio e di valutazione dell'offerta educativa e didattica del Sistema integrato di educazione ed istruzione, d'intesa con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, in coerenza con il sistema nazionale di valutazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; e) attiva, sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, un sistema informativo coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*"; f) per assicurare la necessaria continuità educativa, definisce, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli orientamenti educativi nazionali per

i servizi educativi per l'infanzia sulla base delle Linee guida proposte dalla Commissione di cui all'articolo 10, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione.

Art. 6 (*Funzione e compiti delle regioni*) In attuazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) programmano e sviluppano il Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base delle indicazioni del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, secondo le specifiche esigenze di carattere territoriale; b) abrogato c) promuovono i coordinamenti pedagogici territoriali del Sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti locali; d) sviluppano il sistema informativo regionale in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui alla lettera e) dell'articolo 5; e) concorrono al monitoraggio e alla valutazione del Sistema integrato di educazione e di istruzione.

Art. 7 (*Funzioni e compiti degli Enti locali*) I. Per l'attuazione del presente decreto, gli Enti locali, singolarmente o in forma associata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci: a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia, tenendo conto dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 6 e delle norme sulla parità scolastica; b) autorizzano e accreditano i soggetti privati per l'istituzione e la gestione dei servizi educativi per l'infanzia, nel rispetto delle norme sull'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio; d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e i gestori privati; e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare integrazione ed unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative; f) abrogato g) abrogato h) sostengono iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione.

Art. 8 (*Piano di azione Nazionale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione*). 1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispose un Piano di azione nazionale pluriennale che, progressivamente e gradualmente, estenda, in relazione alle risorse del Fondo di cui all'articolo 12 e a eventuali ulteriori risorse messe a disposizione dagli altri enti interessati, il Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale, anche attraverso il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mediante la loro graduale stabilizzazione e il loro progressivo potenziamento, con l'obiettivo di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131. 2. Il Piano di azione nazionale pluriennale definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per l'ampliamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione sulla base di indicatori di evoluzione demografica e di riequilibrio territoriale di cui al comma 4 dell'articolo 12, tenuto conto degli obiettivi strategici di cui all'articolo 4 e sostenendo gli interventi in atto e in programmazione da parte degli Enti locali nella gestione dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia. 3. Il Piano di azione nazionale pluriennale, previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. 4. Gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale sono attuati, in riferimento a ciascuno degli enti destinatari e a ciascuna delle specifiche iniziative, in base all'effettivo concorso, da parte dell'ente medesimo, al finanziamento del fabbisogno mediante la previsione delle risorse necessarie, per quanto di rispettiva competenza. **5 Fin dal primo anno di attuazione, il Piano assicura il servizio a tutti i bambini che frequentano l'anno terminale del Sistema integrato, in quanto accedono al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.**

Art. 9 (*Partecipazione economica delle famiglie ai servizi educativi per l'infanzia*). 1. La soglia massima di partecipazione economica delle famiglie alle spese di funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia, sia pubblici che privati accreditati che ricevono finanziamenti pubblici - **che non può essere superiore al 25 per cento per cento del rispettivo costo medio rilevato a livello regionale** - è definita con intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, tenuto conto delle risorse disponibili a legislativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Gli Enti locali possono prevedere agevolazioni tariffarie sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché l'esenzione totale per le famiglie con un particolare disagio economico o sociale rilevato dai servizi territoriali. 3. Le aziende pubbliche e private, quale forma di *welfare* aziendale, possono erogare alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno figli metà compresa fra i tre mesi e i tre anni un buono denominato «Buono nido» spendibile nel sistema dei nidi accreditati o a gestione comunale. Tale buono non prevede oneri fiscali o previdenziali a carico del datore di lavoro né del lavoratore, fino a un valore di 150 euro per ogni singolo buono.

Art. 10 (*Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione*). 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituita [a Commissione per il Sistema integrato di educazione e di istruzione. 2. La Commissione di cui al comma 1 svolge compiti consultivi e propositivi ed è formata da esperti in materia di educazione e di istruzione delle bambine e dei bambini da zero a sei anni di età designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dalle Regioni e dagli Enti locali. 3. La Commissione propone al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le Linee guida per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera O. 4. La Commissione di cui al comma 1 dura in carica tre anni ed entro tale termine deve essere ricostituita. L'incarico può essere rinnovato allo stesso componente per non più di una volta. Ai commissari non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e altro emolumento comunque denominato.

Art. 11 (*Relazione sullo stato di inflazione del piano di azione Nazionale pluriennale*) 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta al Parlamento, ogni due anni, una Relazione sullo stato di attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, sulla base dei rapporti che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono annualmente trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 12 (*Finalità e Criteri di riparto del Fondo Nazionale per Il Sistema integrato di educazione e di istruzione*) 1. Per la progressiva attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo Nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, da ripartire per le finalità previste dal presente decreto. 2. Il Fondo Nazionale finanzia: a) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d'incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche; b) quota parte delle spese di gestione, in considerazione dei costi dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia; c) la formazione in servizio del personale educativo e docente, ivi compresa la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di Formazione di cui alla legge n. 107 del 2015; **d) l'assunzione del personale per l'attivazione dell'anno terminale del sistema integrato, del personale educativo e dell'infanzia in organico potenziato.** 3. Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli Enti locali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la compartecipazione al finanziamento del Sistema integrato di educazione e di istruzione di Stato, Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e Enti locali e il riparto del Fondo di cui al comma 1. 4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base del numero di iscritti, della popolazione in età e di eventuali esigenze di riequilibri territoriali, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi e scolastici per l'infanzia, operando la ripartizione delle risorse regione per regione. Previa programmazione regionale, sulla base delle richieste degli enti locali, le risorse sono erogate direttamente ai Comuni, con priorità per quelli privi o carenti di scuole dell'infanzia, al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni effettivi e di colmare le eventuali carenze o inadeguatezze strutturali. 5. In sede di Conferenza unificata possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici di cui all'articolo 4, fatte salve le risorse di personale, definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la scuola dell'infanzia statale. 6. Per le scuole dell'infanzia, la progressiva generalizzazione dell'offerta – **con attivazione immediata di quella dell'anno terminale del Servizio integrato, per l'adempimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione** -, è perseguita tramite la gestione diretta delle scuole statali e il sistema delle scuole paritarie, come previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62. 7. Per attuare gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui al presente decreto viene assegnata alla scuola dell'infanzia statale una quota parte delle risorse professionali definite dalla Tabella 1, allegata alla legge 13 luglio 2015 n. 107, relativa all'organico di potenziamento. La disposizione di cui al presente comma non deve determinare esuberanti nell'ambito dei ruoli regionali.

Art. 13 (*Copertura Finanziaria*). 1. La dotazione del Fondo Nazionale di cui al comma 1 dell'articolo 12, è pari a 209 milioni di euro per l'anno 2017, 224 milioni di euro per l'anno 2018 e 239 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. 2. Gli incrementi del livello di copertura dei servizi educativi per l'infanzia, delle sezioni primavera e delle scuole dell'infanzia, potranno essere determinati annualmente con apposita intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in relazione alle risorse che si renderanno disponibili, anche in considerazione degli esiti della Relazione di cui all'articolo 11. 4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 14 (*Norme transitorie*). 1. A seguito della progressiva estensione del Sistema integrato di educazione e di istruzione su tutto il territorio nazionale attraverso l'attuazione del Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8, a decorrere dall'a.s. 2018/2019 sono gradualmente superati gli anticipi di iscrizione alla scuola dell'infanzia statale e paritaria di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 2. Il superamento degli anticipi di cui al comma 1 è subordinato alla effettiva presenza sui territori di servizi educativi per l'infanzia che assolvono la funzione di educazione e istruzione. 3. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 l'accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea triennale in Scienze dell'educazione nella classe L 19 a indirizzo specifico per educatori dei servizi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia i titoli conseguiti nell'ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

## Nuovo testo Atto 381

### CAPO I Diritto allo studio e potenziamento della Carta dello Studente

Art. 1 (Oggetto e finalità) 1. Al fine di perseguire su tutto il territorio nazionale l'effettività del diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario, fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado, il presente decreto individua e definisce, compatibilmente con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, le modalità delle prestazioni in materia di diritto allo studio, in relazione ai servizi erogati dagli Enti locali nel rispetto delle competenze e dell'autonomia di programmazione. Il presente decreto definisce, altresì, le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle prestazioni da assicurare sul territorio nazionale e individua i principi generali per il potenziamento della Carta dello studente. **2. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 2017/2018, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: nel sistema di istruzione scolastica; nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; nell'esercizio dell'apprendistato.** 3. L'obbligo di cui al comma 2 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono credito per il passaggio da un sistema all'altro. 4. L'art. 4 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 (Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169 è abrogato. 5. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e consentire il diritto allo studio è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo prolungato, con un orario settimanale fino a 37 ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. Conseguentemente è richiamato in vigore l'articolo 130, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 6. Per garantire la corretta attuazione del piano di potenziamento in tutti gli istituti scolastici, sarà indetto un Piano Straordinario di immissioni in ruolo per il personale ATA. Con successivo provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, saranno individuati i criteri di ripartizione regionale dei posti, il cui numero complessivo non potrà comunque essere inferiore alle 25mila unità.

Art. 2 (Servizi) 1. Gli Enti locali, nell'esercizio della propria autonomia di programmazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, programmano gli interventi per il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e formazione al fine di perseguire lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, dei seguenti servizi: a) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità; b) servizi di mensa; c) fornitura dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi; d) servizi per gli alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione, nonché per l'istruzione domiciliare.

Art. 3 (Beneficiari) 1. Tenuto conto della necessità di programmare annualmente i servizi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli Enti locali possono prevedere la gratuità totale dell'accesso agli stessi ovvero richiedere un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi. 2. In caso di contribuzione delle famiglie, gli Enti locali individuano i criteri di accesso ai servizi in considerazione del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, di seguito denominato ISEE, calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, ferma restando la gratuità totale dell'accesso ai servizi qualora già prevista a legislazione vigente.

Art. 4 (Tasse scolastiche) 1. Gli alunni e gli studenti dell'istruzione secondaria di secondo grado sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte della scuola secondaria di secondo grado e a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado. 3. Ai maggiori oneri di cui ai commi precedenti, valutati in 10,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 5 (Servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità) 1. Nella programmazione dei servizi di trasporto e delle forme di agevolazione della mobilità, per gli alunni e gli studenti sono incentivate le forme di mobilità sostenibile in coerenza con quanto previsto dall'articolo 5 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. 2. Gli Enti locali assicurano il trasporto degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico nei casi in cui risiedano ad una distanza superiore a quella massima prevista dalle norme tecniche di cui all'articolo 5 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 oppure nei casi in cui i tempi di percorrenza con i mezzi di trasporto pubblico siano superiori a quelli massimi previsti dalle medesime norme tecniche. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti locali interessati. 3. Nell'ambito del progetto nazionale della Carta dello Studente di cui all'articolo 11, le Regioni e gli Enti locali possono prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni aggiuntive e ulteriori benefici per il trasporto degli studenti iscritti a corsi di istruzione secondaria di primo e di secondo grado, nonché ai corsi di istruzione e formazione professionale.

Art. 6 (Servizi di mensa) 1. Possono essere assicurati agli alunni delle scuole primarie, laddove il tempo scuola lo necessiti, servizi di mensa, attivabili su istanza di parte, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta. 2. I servizi di mensa di cui al comma 1 possono essere assicurati nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.

Art. 7 (Libri di testo e strumenti didattici) 1. A favore degli alunni delle scuole primarie sono forniti gratuitamente i libri di testo e gli altri strumenti didattici ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. Per gli studenti

iscritti ad un corso di studi secondario di primo e secondo grado, fermo restando quanto già garantito dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni scolastiche possono promuovere servizi di comodato d'uso gratuito per la fornitura di libri di testo e sussidi digitali per gli studenti, stipulando specifiche convenzioni in accordo con gli Enti locali.

Art. 8 (Scuola in ospedale e istruzione domiciliare) 1. Per garantire il diritto all'istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e il diritto all'istruzione domiciliare è assicurata l'erogazione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, nel limite della maggiore spesa di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2017. Con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti annualmente i criteri per il riparto delle risorse destinate a tali interventi. 2. Alla maggiore spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. 3. I servizi di cui al comma 1 sono garantiti nei limiti dell'organico dell'autonomia, come determinato dall'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e senza nuovi o maggiori oneri derivanti dall'assunzione di personale a tempo determinato, ulteriori rispetto al contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 9 (Borse di studio) 1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. 2. Al maggiore onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. I contributi di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposizione fiscale e sono erogati per il tramite del sistema di voucher di cui all'articolo 10, comma 5, associato alla Carta dello Studente di cui all'articolo 10. 4. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è determinato annualmente l'ammontare degli importi erogabili per la singola borsa di studio, le modalità per la richiesta del beneficio e per l'erogazione delle borse di studio, nonché il valore dell'ISEE per l'accesso alla borsa di studio.

Articolo 10 (Potenziamento della Carta dello Studente) 1. La "Io Studio - La Carta dello Studente -", di seguito denominata Carta, è una tessera nominativa cui sono associate funzionalità volte ad agevolare l'accesso degli studenti a beni e servizi di natura culturale, servizi per la mobilità nazionale e internazionale, ausili di natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico, allo scopo di garantire e supportare il diritto allo studio. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attribuisce la Carta agli studenti censiti nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti una scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. La Carta è attribuita, a richiesta, agli studenti frequentanti le Università, gli Istituti per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e i Centri regionali per la formazione professionale. L'attribuzione della Carta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Alla Carta attribuita agli studenti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado può essere associato un borsellino elettronico attivabile, a richiesta, dallo studente o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. 4. Per consentire agli studenti l'accesso ai servizi per i quali è richiesta l'identificazione digitale come studente, il profilo e le credenziali d'accesso dello studente sul portale IoStudio sono evolute in identità digitale, uniformandosi agli standard del Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e con funzionalità assimilabili a quelle previste dalla Carta Nazionale dei Servizi. 5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la realizzazione e distribuzione della Carta, le funzionalità di pagamento, l'istituzione di un sistema nazionale per l'erogazione di voucher, anche in forma virtuale, per l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto, nonché le informazioni relative al curriculum dello studente come previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### CAPO II Governance e accordi territoriali

Art. 11 (Conferenza nazionale per il diritto allo studio) 1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza nazionale per il diritto allo studio, di seguito denominata Conferenza, cui partecipano tre rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 281, un rappresentante per l'ANCI, uno per l'UPI, due rappresentanti per le associazioni dei genitori e degli studenti, un delegato delle Consulte provinciali degli studenti componente dell'Ufficio di Coordinamento Nazionale, un rappresentante per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, è costituita la Conferenza e sono disciplinate le modalità di organizzazione della medesima. 3. La Conferenza è convocata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca almeno una volta l'anno. La partecipazione alla Conferenza non dà titolo a compensi, gettoni, emolumenti o indennità di alcun tipo.

Att. 12 (Compiti della Conferenza nazionale per il diritto allo studio) 1. I compiti della Conferenza sono: a) monitorare l'attuazione del presente decreto, anche attraverso gli Uffici scolastici regionali, i quali promuovono, a tal fine, idonee forme di collaborazione con le Regioni e gli Enti locali; b) esprimere pareri, elaborare proposte e redigere un rapporto, ogni tre anni, in materia di diritto allo studio; c) avanzare proposte per il potenziamento della Carta e l'integrazione di ulteriori benefici e agevolazioni a livello delle singole Regioni.

Art. 13 (Accordi territoriali) 1. Per implementare i servizi in materia di diritto allo studio e favorire sinergie interistituzionali gli Enti locali, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possono stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per l'erogazione di ulteriori benefici a livello territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. I benefici previsti dal presente decreto, ivi compresi quelli di cui al comma 1, nonché le ulteriori agevolazioni previste nell'ambito di azioni territoriali per il supporto al diritto allo studio, possono essere erogati anche attraverso l'uso della Carta dello Studente.

Art. 14 (Clausola di invarianza finanziaria) 1. Dall'applicazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 4, 8, comma 1, e 9, comma 2, non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica oltre i limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

*Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare*

## **Nuovo Testo Atto n. 382**

### **CAPO I PRINCIPI FONDAMENTALI**

Articolo 1 (Principi e finalità) 1. Il sapere artistico è garantito agli alunni e agli studenti come espressione della cultura umanistica, finalizzata a riconoscere la centralità dell'uomo, affermandone la dignità, le esigenze, i diritti e i valori. 2. È compito del sistema nazionale d'istruzione e formazione promuovere lo studio, la conoscenza e la pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum, con particolare riferimento alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale. 2.3. Per assicurare agli alunni e agli studenti l'acquisizione delle competenze relative alla conoscenza del patrimonio culturale e del valore del Made in Italy, le istituzioni scolastiche sostengono lo sviluppo della creatività degli alunni e degli studenti, anche connessa alla sfera estetica e della conoscenza storica, tramite un'ampia varietà di forme artistiche, tra cui la musica, le arti dello spettacolo, le arti visive, sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative. 4. All'attuazione del presente decreto si provvede nell'ambito degli assetti ordinamentali, delle risorse finanziarie e strumentali nonché delle consistenze di organico disponibili a legislazioni vigenti.

Articolo 2 (promozione dell'arte e della cultura umanistica nel sistema scolastico) 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia prevedono, nel Piano triennale dell'offerta formativa, attività teoriche e pratiche, anche con modalità laboratoriale, di studio, approfondimento, produzione, fruizione e scambio in ambito artistico, musicale, teatrale, cinematografico, coreutico, architettonico, paesaggistico, linguistico, storico, storico-artistico, demotno-antropologico, artigianale, a livello nazionale e internazionale. 2. La progettualità delle istituzioni scolastiche, espressa nel Piano triennale dell'offerta formativa, si realizza mediante specifiche iniziative e percorsi curricolari ed extra-curricolari, anche in verticale, e può essere programmata in rete con altre scuole e attuata con la collaborazione di istituti e luoghi della cultura, nonché di altri soggetti pubblici e privati. 3. **“A decorrere dal 1° settembre 2017, i quadri orari di tutte le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sono rimodulati in modo da prevedere un'ora aggiuntiva di storia a settimana per ogni annualità. Parimenti, con la medesima decorrenza è introdotto l'insegnamento del Diritto e della Filosofia in tutte le scuole secondarie di secondo grado che già non lo prevedono, nella misura di due ore a settimana di Diritto e un'ora a settimana di Filosofia per ogni annualità. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, saranno pubblicati i quadri orari aggiornati per ogni indirizzo tipologia e indirizzo di scuola secondaria di secondo grado”.** 4. **A decorrere dal 1° settembre 2017, i quadri orari di tutte le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado sono rimodulati in modo da prevedere due ore aggiuntive di Seconda Lingua comunitaria a settimana per ogni annualità. Parimenti, con la medesima decorrenza è introdotto l'insegnamento del Latino e del Diritto Comunitario in tutte le scuole secondarie di primo grado nella misura di un'ora a settimana di latino e un'ora a settimana di diritto comunitario per ogni annualità. Con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, saranno pubblicati i quadri orari aggiornati per ogni indirizzo tipologia e indirizzo di scuola secondaria di secondo grado”.**

Articolo 3 (I "temi della creatività") 1. La progettazione delle istituzioni scolastiche si avvale della sinergia tra i linguaggi artistici e le nuove tecnologie, valorizzando le esperienze di ricerca e innovazione, e si realizza nell'ambito delle componenti del curriculum, anche verticale, denominate "temi della creatività", che riguardano le seguenti aree: a) musicale-coreutico, tramite la conoscenza e la pratica musicale nella più ampia accezione, della pratica dello strumento, del canto e della danza; b) teatrale-performativo, tramite la conoscenza e la pratica dell'arte teatrale o cinematografica o di altre forme di spettacolo artistico-performativo; c) artistico-visivo, tramite la conoscenza della storia dell'arte e la pratica della pittura, della scultura, della grafica, delle arti decorative, del design o di altre forme artistiche, anche connesse con l'artigianato artistico e con le produzioni di qualità del Made in Italy; d) linguistico-creativo, tramite la conoscenza e la pratica della scrittura creativa, della poesia e di altre forme simili di espressione, della lingua italiana, dei linguaggi e dei dialetti. 3 **CAPO II ORGANIZZAZIONE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA UMANISTICA, DEL PATRIMONIO ARTISTICO E DELLA CREATIVITÀ** Articolo 4 (Sistema coordinato di progettazione per la promozione dei "temi della creatività" nel sistema nazionale di Istruzione e formazione) 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e i suoi istituti, l'Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), le istituzioni scolastiche, le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli Istituti tecnici superiori (ITS), gli Istituti di cultura italiana all'estero concorrono, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a realizzare un sistema coordinato per la progettazione e la promozione della conoscenza e della pratica delle arti, quale requisito fondamentale del curriculum di ciascun grado di istruzione del sistema nazionale di istruzione e formazione. 2. Fanno parte del sistema di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati, specificatamente accreditati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo i requisiti fissati da apposito protocollo di intesa stipulato dai rispettivi Ministri.

Articolo 5 (Piano delle Arti) 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, è adottato, con cadenza triennale nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente incluse quelle recate dal presente decreto, il "Piano delle Arti contenente le seguenti misure: a) sostegno delle istituzioni scolastiche e delle reti di scuole, per realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, quale laboratorio permanente di pratica, ricerca e sperimentazione dell'arte, anche in collaborazione con i musei, gli istituti e i luoghi della cultura; b) supporto, nel primo ciclo di istruzione, alla diffusione dei Poli a orientamento artistico e performativo, di cui all'articolo 11 del presente decreto, e nel secondo ciclo di istruzione, alla realizzazione dei "temi della creatività"; c) sviluppo delle pratiche didattiche artistiche e storico-artistiche dirette a favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e di tutti gli studenti, valorizzando i talenti attraverso una didattica orientativa; d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, dei Poli ad orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti di cui all'articolo 4, per la co-progettazione e sviluppo dei temi

della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; e) promozione della partecipazione studentesca a percorsi di conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell'Italia e delle opere di ingegno del Made in Italy, materiale ed immateriale; f) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte e del patrimonio culturale, nel cinema, nelle tecniche e I media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; g) agevolazioni per la fruizione, da parte degli alunni e degli studenti, di musei e altri istituti e luoghi della cultura, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli e performance teatrali e musicali; h) incentivazione di tirocini e stage artistici di studenti all'estero, e promozione internazionale di giovani talenti attraverso gemellaggi tra istituzioni formative artistiche italiane e straniere. 2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), definisce indicatori per la valutazione dei processi organizzativi, delle pratiche didattiche e degli obiettivi raggiunti per l'attuazione dei temi della creatività, nell'ambito del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche previsto dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.

Articolo 6 (Compiti dell'INDIRE) 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale, senza ulteriori oneri, anche dell'INDIRE per la realizzazione e la divulgazione delle attività riguardanti i temi della creatività e per lo svolgimento dei seguenti compiti: 1) formazione, consulenza e supporto ai docenti impegnati nello sviluppo dei temi della creatività; 2) documentazione delle attività inerenti i temi della creatività; 3) attivazione di laboratori permanenti di didattica dell'espressione creativa in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, le reti di scuole e i Poli a orientamento artistico e performativo; 4) raccolta delle buone prassi delle istituzioni scolastiche per l'attuazione dei temi della creatività, al fine di diffondere soluzioni organizzative e tecniche di eccellenza; 5) diffusione delle pratiche didattiche per i progetti, del lavoro di gruppo, al fine del conseguimento, da parte degli studenti di abilità, conoscenze e competenze relative ai linguaggi, alle pratiche e ai repertori artistici.

Articolo 7 (Reti di scuole) 1. Le istituzioni scolastiche possono costituire reti di scuole di cui all'articolo 1, comma 70, della legge n. 107 del 2015, per lo svolgimento delle seguenti attività: a) coordinamento delle progettualità relative alla realizzazione dei temi della creatività; b) valorizzazione delle professionalità del personale docente sia nell'ambito delle conoscenze e delle competenze artistiche e artigianali, sia nell'ambito dell'utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali, anche mediante appositi piani di formazione; c) condivisione delle risorse strumentali e dei laboratori; d) stipula di accordi e partenariati con i soggetti indicati all'articolo 4 per lo svolgimento dei temi della creatività; e) organizzazione di eventi, spazi creativi ed esposizioni per far conoscere le opere degli studenti, anche mediante apposite convenzioni con musei e negli istituti e luoghi della cultura; f) promozione di iniziative mirate a valorizzare le radici culturali del proprio territorio, con particolare riguardo al patrimonio culturale e ai luoghi delle produzioni artistiche ed artigianali e del Made in Italy; g) attivazione di percorsi comuni per ampliare l'utilizzo delle tecnologie, del digitale e del multimediale nella produzione artistica e musicale in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) di cui all'articolo 1, comma 56, della legge n. 107 del 2015.

Articolo 8 (Sistema formativo delle arti e competenze del personale docente) 1. Il Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 comprende la formazione dei docenti impegnati nei temi della creatività, anche in attuazione delle disposizioni di cui al comma 20 del medesimo articolo. La formazione di cui al presente articolo è parte integrante del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD). 2. Gli interventi di formazione in servizio destinati ai docenti impegnati nei temi della creatività sono realizzati anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 4 del presente decreto. APO III PROMOZIONE DELL'ARTE NEL PRIMO CICLO

Articolo 9 (Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria) 1. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria è promosso lo svolgimento di attività dedicate allo sviluppo dei temi della creatività ed in particolare alla pratica musicale, attraverso l'impiego di docenti anche di altro grado scolastico nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 3, per dare concreta attuazione alle Indicazioni Nazionali per il curricolo, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i requisiti professionali e i titoli dei docenti di cui al comma 1, volti a valorizzare la pratica artistica e musicale, nonché l'esperienza maturata nel settore delle arti relative ai temi della creatività.

Articolo 10 (Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado) 1. Nella scuola secondaria di primo grado le attività connesse ai temi della creatività si realizzano in continuità con i percorsi di apprendimento della scuola primaria, nella progettazione curricolare e extracurricolare, e sono armonizzate in modo trasversale attraverso pratiche laboratoriali all'interno delle aree disciplinari. 2. L'insegnamento della musica è integrato attraverso il potenziamento della pratica musicale. 3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 11 (Poli ad orientamento artistico e performativo) 1. Le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricula verticali in almeno tre temi della creatività e che hanno costituito team di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui all'articolo 9, comma 2, possono costituirsi in Poli a orientamento artistico e performativo, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale. 2. Ai Poli, quali capofila di una rete, possono far riferimento le scuole di ogni grado dell'ambito territoriale per realizzare la progettualità relativa al settore musicale e artistico, anche al fine di ottimizzare le risorse umane e strumentali. 3. Per assicurare la presenza delle necessarie risorse umane e strumentali, le istituzioni scolastiche del primo ciclo di altri ambiti territoriali possono partecipare ai Poli. 4. Ai fini del primo avvio dei Poli, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, definisce con proprio decreto sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: a) i criteri per la costituzione dei Poli; b) le finalità formative; c) i modelli organizzativi; d) i criteri per la valutazione dell'attività, con particolare riguardo alle innovazioni metodologiche e curricolari. 5. Le istituzioni scolastiche costituite in Poli sono destinatarie di specifiche misure finanziarie per lo sviluppo dei temi della creatività, previste dal Piano delle

Arti di cui all'articolo S, nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto. Articolo 12 (Scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale) 1. Per consentire il riequilibrio territoriale ed il potenziamento delle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono definiti: a) le indicazioni nazionali per l'inserimento dell'insegnamento dello strumento musicale in coerenza con le indicazioni relative all'insegnamento della disciplina della musica; b) la tipologia di strumenti musicali insegnati, prevedendo l'insegnamento di almeno quattro diversi strumenti musicali per ogni corso ad indirizzo musicale, anche in coell".3 con quelli previsti nei curricoli dei licei musicali e nell'offerta formativa extra-scolastica; c) le prove d'esame, gli orari e l'articolazione delle cattedre; d) i criteri di attivazione e per il monitoraggio dei corsi ad indiriz7A> musicale volti a valorizzare l'omogenea diffusione territoriale e degli strumenti musicali insegnati; e) la correlazione delle competenze in uscita degli alunni con le competenze in entrata richieste per l'accesso ai licei musicali e coreutici.

#### CAPO IV PROMOZIONE DELL'ARTE NEL SECONDO CICLO ED ARMONIZZAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FILIERA ARTISTICO - MUSICALE

Articolo 13 (Promozione della pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di secondo grado) 1. Le scuole secondarie di secondo grado, nella definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'interno della progettazione curriculare ed extra curriculare, possono organizzare attività comprendenti la conoscenza della storia dell'arte e del patrimonio culturale e la pratica delle arti e della musica sviluppando uno o più temi della creatività. Le attività sono svolte anche in continuità con la scuola secondaria di primo grado, in orario curriculare ed extracurricolare all'interno del Piano triennale dell'offerta Formativa. 2. Le scuole secondarie di secondo grado, singole o nelle reti di cui all'articolo 7, che hanno nell'organico dell'autonomia posti per il potenziamento coperti da docenti impegnati nell'ampliamento dell'offerta formativa per lo sviluppo dei temi della creatività, sono destinatarie di specifiche misure finanziarie previste dal Piano delle Arti di cui all'articolo 5 Ilei limiti della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 17 del presente decreto. 3. Per lo sviluppo dei temi della creatività e il potenziamento della pratica musicale sono destinati i docenti facenti parte del contingente di cui all'articolo 17, comma 3.

Articolo 14 (Licei musicali e coreutici) 1. Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i licei musicali e coreutici possono rimodulare il monte orario complessivo del secondo biennio e dell'ultimo anno, ferme restando le dotazioni organiche previste a legislazione vigente, al fine di offrire agli studenti la possibilità di scelta tra diversi insegnamenti, prevedendo specifici adattamenti del piallo di studi e per attuare i progetti previsti dal Piano triennale dell'offerta formativa. 2. Al fine di pervenire ad un'adeguata distribuzione delle specificità strumentali nei licei musicali e coreutici, è progressivamente prevista la presenza di almeno otto cattedre di specialità strumentali diverse e di non più di tre cattedre dello stesso strumento, ferma restando la necessità di non generare esuberi di personale nell'ambito della dotazione organica prevista dalla normativa vigente. 3. Al fine di garantire un'adeguata qualità dell'offerta formativa, nelle lezioni di Tecnica della Danza classica (A57), Tecnica della Danza contemporanea (A58) J Laboratorio coreutico (A57) e Laboratorio coreografico (A58) del Liceo coreutico è prevista la compresenza del docente di Tecniche di accompagnamento alla Danza (A59), fino al prossimo riordino delle classi di concorso, ferma restando la necessità di non generare esuberi.

Articolo 15 (Armonizzazione dei percorsi formativi della filiera artistico - musicale) L La formazione musicale di base è assicurata, entro gli ordinamenti del sistema nazionale di istruzione, dalle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale e dai licei musicali; la formazione coreutica è assicurata dai licei coreutici. 2. Con il decreto ministeriale di cui al comma 4 sono definiti i requisiti formativi, validi a livello nazionale ed espressi sia in termini di competenze sia in termini di repertorio, per l'accesso ai licei musicali e coreutici - sezione musicale. 3. Gli istituti superiori di studi musicali di cui all'art. 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e gli istituti di cui all'articolo II del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 212, limitatamente ai corsi attivati e autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizzano corsi propedeutici nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 art. 4, comma 2, 7 comma 2 e art. 10 comma 4 lett. g). I suddetti corsi di formazione professionalizzante sono finalizzati alla preparazione alle prove per l'accesso ai corsi di studio accademici di primo livello istituiti presso le istituzioni suddette. 4. Le attività propedeutiche di cui al comma 3, sono organizzate dalle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale in autonomia e nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti: a) i requisiti di accesso per ciascuna tipologia di corso propedeutico, che devono tenere conto del talento musicale dello studente e del possesso di un livello tecnico comunque avanzato; b) le modalità di attivazione e la durata massima complessiva dei corsi propedeutici; c) le modalità di determinazione e pubblicazione annuale dei posti disponibili per ciascun corso propedeutico; d) i criteri per regolare, sulla base di specifici accordi da inserire in convenzioni all'uopo stipulate, l'accesso alle attività propedeutiche di studenti frequentanti istituzioni scolastiche a indirizzo musicale~ e la definizione del sistema dei crediti formativi riconoscibili; e) i criteri generali per la stipula di analoghe convenzioni con istituzioni scolastiche e formative diverse da quelle di cui alla precedente lettera d); f) la certificazione finale da rilasciare al termine delle specifiche attività propedeutiche, illustrativa del curriculum svolto e dei risultati formativi ottenuti; g) i requisiti tecnici, le conoscenze teoriche e i livelli minimi delle abilità strumentali e dei repertori specifici, necessari per accedere a ciascuno dei corsi accademici di primo livello dell'offerta dell' Alta formazione artistica e musicale; h) i limiti per l'ammissione ai corsi accademici di primo livello degli studenti con debiti formativi. 5. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data del decreto ministeriale di cui al comma 4, gli Istituti superiori di studi musicali ferma restando la possibilità di svolgere in autonomia e in base alle risorse disponibili attività non curricolari nell'ambito della formazione ricorrente e permanente, possono iscrivere studenti esclusivamente per i corsi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005 e per le attività propedeutiche di cui al comma 3. Gli studenti già iscritti ai "corsi di formazione musicale e coreutici di base o pre accademici, di cui all'articolo 2, comma 8, lettera d) della legge n. 508 del 1999, organizzati dalle istituzioni AFAM all'atto di emanazione del decreto di cui al comma 4, sono assegnati ai corsi propedeutici, ove in possesso dei requisiti di accesso previsti dal decreto di cui al comma 4. 6. Le istituzioni AFAM possono attivare specifiche attività formative per i "giovani talenti" a favore di studenti minorenni già in possesso di spiccate attitudini e capacità artistiche e musicali e con acquisita e verificata preparazione tecnica pari o superiore ai requisiti minimi richiesti per

l'accesso ai corsi accademici di primo livello. Ogni istituto modula la programmazione didattica di queste attività in base alle esigenze formative dello studente. 7. I curricula dei licei musicali e coreutici e di ogni altra istituzione che operi nel settore della formazione musicale di base si armonizzano ai requisiti di accesso ai corsi accademici di primo livello definiti nel decreto di cui al comma 4.

#### CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 (Abrogazioni) 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogato l'articolo 11) comma 9, terzo periodo della legge 3 maggio 1999, Il. 124. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 12 cessa di produrre effetti il Decreto Ministeriale 6 agosto 1999 n. 201. Articolo 17 (Copertura finanziaria e fabbisogno di organico) 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Per l'attuazione del Piano delle Arti, di cui all'articolo 5 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo denominato "fondo per la promozione della cultura umanistica del patrimonio artistico e della creatività". Il fondo, di cui al primo periodo, ha una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 202, della legge Il. 107 del 2015. 3. Nell'ambito della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 68, della legge Il. 107 del 2015, il cinque per cento del contingente dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è destinato alla promozione dei temi della creatività, senza alcun esubero di personale o ulteriore fabbisogno di posti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a

## CAPO I SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA N'EL MONDO

Art. 1 *Ambito di applicazione.* 1. Il presente decreto legislativo, in coerenza con gli obiettivi e le finalità individuate dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, riordina e adegua la normativa in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero attuando un effettivo e sinergico coordinamento tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nella gestione della rete scolastica e nella promozione della lingua italiana all'estero.

Art. 2 *Obiettivi del sistema della formazione italiana nel mondo.* 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo favorisce la centralità del modello educativo e formativo della scuola italiana nella società della conoscenza in contesti multiculturali e pluralistici, fondato sui valori dell'inclusività, dell'interculturalità, della democrazia e della non discriminazione. 2. Il sistema della formazione italiana nel mondo ha come obiettivo fondamentale la diffusione e la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero in un sistema valoriale europeo ed in una dimensione internazionale e persegue prioritariamente gli obiettivi formativi cui si ispira il sistema nazionale di istruzione e formazione in conformità con la legge n. 107 del 2015. 3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 39, commi 1, 2 e 3, all'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3 *Articolazione del sistema della formazione italiana nel mondo.* 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:

a) scuole all'estero amministrate dallo Stato; b) scuole paritarie all'estero; c) altre scuole italiane all'estero; d) associazione delle scuole italiane all'estero; e) iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero; f) Lettorati. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre all'azione svolta mediante le scuole all'estero amministrate dallo Stato, può sostenere le scuole europee di cui all'articolo 34 e le attività di cui al comma 1 promosse da soggetti pubblici o privati, anche stranieri, inclusi i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura italiana nel mondo, concedendo contributi, fornendo libri e materiale didattico o destinandovi docenti secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo. 3. I soggetti del sistema della formazione italiana nel mondo si raccordano con la rete diplomatica e consolare, con gli istituti di cultura e con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nella promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, sulla base di piani Paese pluriennali che tengono conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.

Art. 4 *Scuole all'estero amministrate dallo Stato.* 1. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, possono essere istituite, trasformate o soppresse scuole all'estero amministrate dallo Stato. 2. Le scuole di cui al comma 1 conformano il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può autorizzare varianti in relazione a esigenze locali. Ai titoli di studio conseguiti è riconosciuto valore legale. 3. Ciascuna istituzione scolastica redige il piano triennale dell'offerta formativa, secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche italiane possono partecipare alla formulazione del piano. Sul piano è acquisito il parere preventivo del capo della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare, per assicurare la continuità delle relazioni internazionali e la coerenza dell'azione dell'Italia nel Paese interessato. Il piano è trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 4. L'insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le disposizioni applicabili nel territorio nazionale. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può autorizzare l'insegnamento di altre religioni, in relazione ad esigenze locali.

Art. 5 *Gestione delle scuole all'estero amministrate dallo Stato.* 1. A ciascuna scuola all'estero amministrata dallo Stato è assegnato un dirigente scolastico. In caso di assenza o di impedimento dello stesso, le funzioni sono temporaneamente svolte da un docente individuato dal dirigente stesso, o, in mancanza, dal capo dell'ufficio consolare o della rappresentanza diplomatica. Il predetto docente è esonerato dall'insegnamento e **riceve il trattamento economico rispettivo del dirigente scolastico in servizio all'estero.** 2. La gestione amministrativa e contabile delle scuole amministrate all'estero dallo Stato è regolata dalle disposizioni applicabili alle rappresentanze diplomatiche. I poteri attribuiti da dette disposizioni ai commissari amministrativi e ai capi di ufficio all'estero sono rispettivamente esercitati dal direttore dei servizi generali ed amministrativi e dal dirigente scolastico. I bilanci preventivi e consuntivi sono inviati all'ufficio consolare competente, che, nel termine di quindici giorni, li inoltra, con il proprio motivato parere, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 6 *Scuole paritarie all'estero.* 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere la parità scolastica alle scuole italiane all'estero non amministrata dallo Stato che presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole paritarie nel territorio nazionale. 2. Alle scuole paritarie si applica l'articolo 4, commi 2, 3 e 4. 3. Ciascuna scuola paritaria individua un coordinatore dell'attività didattica, che si raccorda con il dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in mancanza, con il capo dell'ufficio consolare. 4. Le scuole paritarie provvedono alle spese di vitto ed alloggio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, e alla sostituzione del personale di cui al capo III temporaneamente assente.

Art. 7 *Altre scuole italiane all'estero e sezioni italiane all'estero.* 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, tiene un elenco delle scuole all'estero che, avuto riguardo alle specificità locali, presentano requisiti analoghi a quelli previsti per le scuole non paritarie nel territorio nazionale. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere o istituire sezioni italiane all'interno di scuole straniere o internazionali e ne definisce l'ordinamento. 3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può riconoscere scuole a ordinamento misto. Tali scuole, integrate nei sistemi scolastici locali, assicurano agli alunni il conseguimento della certificazione della conoscenza dell'italiano come seconda lingua rilasciata da enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Alt. 8 *Associazione delle scuole*. 1. Le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare in forma associata azioni volte all'attuazione del piano dell'offerta formativa, alla diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana e al sostegno della mobilità degli studenti in età scolare da e verso l'Italia.

Art.9 *Partecipazione di soggetti pubblici e privati al sistema della formazione italiana nel mondo*. 1. In conformità con il piano triennale dell'offerta formativa, le scuole di cui agli articoli 4, 6 e 7 possono realizzare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati, inclusi gli istituti italiani di cultura e i soggetti senza fini di lucro attivi nella diffusione e promozione della lingua e cultura

italiana nel mondo. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può avviare forme di cooperazione e di partenariato tra settore pubblico e privato per il funzionamento e la gestione di scuole all'estero. 3. Nell'ambito delle scuole amministrate dallo Stato, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può organizzare, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, scuole o sezioni a ordinamento scolastico misto o locale.

Art. 10 *Iniziativa per la lingua e la cultura italiana all'estero*. 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove e attua le seguenti iniziative per l'apprendimento della lingua e cultura italiana: a) interventi per favorire il bilinguismo; b) corsi e moduli curriculari o extracurriculari nelle scuole locali per la diffusione della lingua e della cultura italiana; c) corsi di lingua e cultura italiana e altre iniziative linguistico-culturali offerti, anche con modalità telematiche, a studenti di ogni ordine e grado con la collaborazione di università italiane. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale promuove ed attua, altresì, le seguenti iniziative: a) classi o corsi preparatori per agevolare l'inserimento degli studenti italiani nei sistemi scolastici locali; b) iniziative di formazione, anche a distanza, per i docenti locali, anche riguardanti le linee guida e le indicazioni nazionali dei percorsi di studio dell'ordinamento nazionale. 3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in collaborazione con il

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, promuove e attua le iniziative di cui al presente articolo, sulla base dei seguenti criteri: a) programmazione dell'attività su base triennale coerentemente con il piano-Paese di cui all'articolo 3; b) incentivazione di percorsi di miglioramento e di diversificazione dell'offerta formativa; c) innalzamento della professionalità dei docenti locali, anche mediante l'individuazione di requisiti minimi per il reclutamento da parte degli enti gestori; d) incoraggiamento della diffusione di buone pratiche e di sistemi didattici innovativi, anche mediante reti di collaborazione con altri attori del sistema della formazione italiana nel mondo.

Art. 11 *Lettorati*. 1. Nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 1, possono essere inviati lettori presso università e istituzioni scolastiche straniere, i quali collaborano alle attività di insegnamento, di assistenza agli studenti e di ricerca nell'ambito della lingua e della cultura italiana. 2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può incaricare i lettori di svolgere attività di promozione della lingua e della cultura italiana aggiuntive a quelle di cui al comma I, sulla base di direttive della competente rappresentanza diplomatica e in collaborazione con gli istituti italiani di cultura. Dette attività possono includere l'organizzazione di eventi culturali, la docenza in corsi di lingua e cultura italiana organizzati da istituti italiani di cultura, da rappresentanze diplomatiche o da uffici consolari, lo sviluppo dei rapporti culturali bilaterali, anche con riferimento alle borse di studio e agli scambi giovanili. 3. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può collaborare con università straniere nella selezione di personale specializzato cui le stesse intendono affidare l'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

Art. 12 *Gestione, coordinamento e vigilanza*. 1. Per gestire, coordinare e vigilare il sistema della formazione italiana nel mondo, la selezione e la destinazione all'estero del personale di cui all'articolo 17, nonché le ulteriori attività di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca si avvalgono di dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola nel limite complessivo di 35 unità per ciascuno dei due ministeri. 2. L'amministrazione di appartenenza colloca fuori ruolo il personale di cui al comma 1, di concerto con il Ministero di destinazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. 3. Il trattamento economico del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

## CAPO II PROFILO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DA DESTINARE ALL'ESTERO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELLA FORMAZIONE ITALIANA NEL MONDO

Art. 13 *Profilo professionale del personale da destinare all'estero*. 1 Per garantire l'identità culturale dei percorsi di istruzione dell'ordinamento scolastico italiano in una dimensione internazionale, nonché per assicurare la qualità del sistema della formazione italiana nel mondo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i requisiti fondamentali del profilo culturale e professionale dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale amministrativo della scuola da inviare all'estero.

Art. 14

*Formazione del personale da destinare all'estero*. 1. Per garantire la qualità. L'efficacia e la coerenza del sistema della formazione italiana nel mondo, con il decreto di cui all'articolo 13 sono stabilite le modalità della formazione propedeutica alla destinazione all'estero e delle attività di formazione in servizio del personale da destinare all'estero. 2. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono al sistema nazionale di formazione del personale della scuola, ospitando attività propedeutiche alla formazione in ingresso o in servizio.

Art. 15

### *Sistema di valutazione*

1. E' istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del presente decreto legislativo, in particolare con riguardo a: a) qualità dell'offerta formativa; b) impatto degli interventi; c) qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero a norma del capo III; d) performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero a norma del capo III. 2. Il sistema di valutazione di cui al comma 1 verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte in applicazione del

presente decreto legislativo, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali. 3. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, con decreto adottato di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, stabilisce modalità, criteri e strumenti del sistema di valutazione di cui al presente articolo e disciplina i processi di autovalutazione e di valutazione esterna, nonché le azioni di miglioramento e di rendicontazione sociale.

Art. 16 *Pubblicità del sistema dell'informazione italiana nel mondo*. 1. Nell'ambito del Portale unico dei dati della scuola di cui all'articolo 1, comma 136, della legge n. 107 del 2015, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, una sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo. 2. Nella sezione di cui al comma 1, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali, sono pubblicati: a) i piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche amministrate dallo Stato e di quelle paritarie;

b) i dati in forma aggregata degli studenti frequentanti le istituzioni scolastiche e le iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo; c) i bilanci delle scuole; d) i dati pubblici afferenti al sistema di valutazione; e) i dati, anche curricolari, del personale destinato all'estero; f) i dati, i documenti e le informazioni utili a valutare l'avanzamento didattico, tecnologico e d'innovazione del sistema scolastico all'estero; g) le iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero realizzate nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo; h) gli esiti della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b).

### CAPO III. PERSONALE INVIATO ALL'ESTERO

#### Sezione I Stato giuridico

Art. 17 *Categorie e contingenti di personale*. 1. Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attività previste dal presente articolo entro il limite complessivo di 674 unità, comprensivo delle unità, destinate al sostegno degli alunni con disabilità e delle unità destinate al potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 107 del 2015, con particolare riferimento alle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. Il contingente di cui al precedente periodo comprende 50 posti individuati nei limiti delle dotazioni organiche determinate con il decreto di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n.107, mentre non comprende il personale di cui all'articolo 34. I contingenti delle categorie di personale da destinare all'estero sono stabiliti su base triennale dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con decreto adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le autorità diplomatiche e consolari. Con le medesime modalità possono essere apportate variazioni annuali nel corso del triennio. 2. I dirigenti scolastici possono essere assegnati a scuole all'estero amministrate dallo Stato, ad ambasciate o a uffici consolari. I dirigenti scolastici assegnati ad ambasciate o a uffici consolari promuovono e coordinano le attività scolastiche di cui al capo I, nell'area geografica determinata dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sulla base delle indicazioni del titolare della sede o del funzionario da lui delegato e in raccordo con gli istituti italiani di cultura. 3. I docenti possono essere assegnati ad una o più attività scolastiche all'estero per svolgere attività didattica, promuovere la lingua e la cultura italiana e partecipare a progetti, previsti dal piano triennale dell'offerta formativa, finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa, all'innalzamento del successo scolastico e formativo ed al superamento del disagio scolastico. I docenti non assegnati a scuole amministrate dallo Stato sono coordinati dal dirigente scolastico assegnato all'ambasciata o all'ufficio consolare o, in caso di sua assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare. 4. Il personale amministrativo può essere destinato a scuole amministrate dallo Stato italiano all'estero, a rappresentanze diplomatiche o a uffici consolari per l'organizzazione delle attività scolastiche all'estero, nel rispetto del profilo professionale di appartenenza. L'attività del personale amministrativo in servizio presso rappresentanze diplomatiche o uffici consolari è organizzata dal dirigente scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal capo dell'ufficio consolare.

Art. 18 *Selezione*. 1. Il personale da destinare all'estero ai sensi del presente capo è scelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di servizio. 2. Il personale è selezionato dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sulla base di un bando emanato sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il bando disciplina: a) le procedure, i requisiti e i criteri per la selezione del personale in possesso del profilo professionale di cui all'articolo 13; b) le lingue richieste per i Paesi di destinazione e i relativi livelli di certificazione; c) i titoli culturali, professionali e di servizio valutabili, pertinenti alle funzioni da svolgere all'estero. Sono valutati, quali titoli di preferenza, i titoli rilasciati da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati, sia italiani sia stranieri, previo riconoscimento, che sono stati conseguiti in un corso che contempli almeno 60 CFU ovvero almeno un anno accademico svolto, in particolare, nell'ambito delle discipline dell'interculturalità e dell'insegnamento dell'italiano L2. d) le modalità di svolgimento, eventualmente anche telematiche e comunque al di fuori dell'orario delle lezioni, di un colloquio obbligatorio comprensivo dell'accertamento linguistico. 3. Ai membri della commissione e ai candidati alla selezione di cui al comma 2 non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati. 4. Gli elenchi del personale selezionato sono formati ogni sei anni e sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca. Per posti i cui elenchi sono esauriti o mancanti, le procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza sessennale.

Art. 19 *Destinazione all'estero*. 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale comunica annualmente al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca i posti nell'ambito del contingente di cui all'articolo 17, comma 1, che si rendono disponibili nell'anno scolastico successivo a quello in corso. Sono consentiti aggiornamenti nel corso dell'anno scolastico per esigenze sopravvenute. I posti disponibili sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca destina sui posti di cui al comma 1 gli aspiranti che si collocano in posizione utile negli elenchi di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 20 *Durata del servizio all'estero*. 1. La permanenza all'estero non può essere superiore, nell'arco dell'intera carriera, a sei anni scolastici consecutivi, incluso quello in cui ha luogo l'effettiva assunzione in servizio all'estero. 2. Il personale di cui al presente capo assicura una permanenza in servizio all'estero per sei anni scolastici. Se il personale rientra in Italia prima del sessennio in applicazione dell'articolo 25, comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi personali o familiari, non sono

dovuti i benefici per il viaggio di rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. La destinazione da una ad altra sede all'estero è consentita solo per gravi motivi o ragioni di servizio, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 21 *Articolazione del tempo di lavoro*. 1. L'orario di lavoro del personale di cui al presente capo inviato all'estero corrisponde a quello in Italia. 2. L'orario può essere articolato in maniera flessibile, anche su base plurisettimanale. 3. Per i docenti e per i lettori, le unità orarie sono di sessanta minuti ciascuna. Il minor tempo di lavoro derivante dall'utilizzo di unità didattiche di durata inferiore a sessanta minuti è recuperato con attività di insegnamento—con altre attività previste delle istituzioni straniere di assegnazione o, in mancanza, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare competente. 4. Si applica l'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 22 *Insegnamenti obbligatori che comportano un orario settimanale inferiore a quello di cattedra e sostituzione di docenti temporaneamente assenti*. 1. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato gli insegnamenti obbligatori che non costituiscono cattedra o posto di insegnamento sono ripartiti, **a domanda**, fra i docenti già in servizio con abilitazione specifica od affine o con titolo di studio valido per l'insegnamento della disciplina, anche in considerazione del percorso formativo e dell'acquisizione di competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire. 2. I docenti temporaneamente assenti nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato sono prioritariamente sostituiti mediante ripartizione delle relative ore di insegnamento, **a domanda**, fra i docenti già in servizio nel medesimo Paese. Il presente comma si applica, laddove possibile, alla sostituzione dei docenti temporaneamente assenti nelle iniziative di cui all'articolo 10. **Laddove non sia possibile la sostituzione, si provvede con contratti a tempo determinato attraverso lo scorrimento delle graduatorie d'istituto di cui al Decreto Mae del 15 maggio 2012 n. 3399. La valutazione del punteggio del personale ivi inserito tiene conto anche di quanto previsto nel bando di cui all'articolo 18.**

Art. 23 *Assegnazioni temporanee e invio in missione*. 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, può inviare, per esigenze di servizio, personale docente e dirigenti scolastici, in assegnazione temporanea presso scuole all'estero amministrate dallo Stato ed altre iniziative disciplinate dal presente decreto legislativo, per una durata di un anno scolastico, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Il personale di cui al presente comma è individuato sulla base degli elenchi di merito di cui all'articolo 18, comma 4. Il personale è collocato fuori ruolo e conserva, per l'intera durata della missione, la sede occupata nel territorio nazionale. 2. Per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo d'istruzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, invia in missione o in viaggio di servizio il personale necessario alla formazione delle relative commissioni secondo le disposizioni vigenti in materia nel territorio nazionale.

Art. 24 *Sanzioni disciplinari*. 1. Il personale di cui al presente capo è soggetto alle sanzioni disciplinari previste per la categoria di appartenenza. 2. Nei casi di cui all'articolo 55-bis, comma 2, del decreto legislativo 165 del 2001, il procedimento disciplinare compete al dirigente scolastico o, in sua assenza, al capo del consolato o consolato generale di prima categoria territorialmente competente o, in mancanza, al capo della rappresentanza diplomatica, fatta salva diversa previsione del decreto istitutivo di cui all'articolo 4, comma 1. 3. I procedimenti disciplinari di cui all'articolo 55-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 165 del 2001 spettano all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 25 *Rientro in Italia*. 1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può far cessare in qualsiasi momento il servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede. Se le ragioni di servizio attengono alle esigenze del sistema scolastico nazionale o agli esiti negativi della valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettere c) e d), la cessazione è disposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni comporta l'immediata cessazione dal servizio all'estero. 3. Al rientro in Italia, il personale docente è riassegnato all'ambito territoriale che ricomprende l'istituzione scolastica di ultima titolarità. 4. Al rientro in Italia il personale amministrativo è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima provincia secondo le ordinarie procedure di mobilità della categoria. 5. Al rientro in Italia il personale dirigente scolastico è riassegnato alla scuola di ultima titolarità o, in subordine, ad altra scuola della medesima regione a cura del dirigente preposto al relativo ufficio scolastico regionale.

Art. 26 *Foro competente*. 1. Per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma.

#### Sezione II Trattamento economico

Art. 27 *Retribuzione*. 1. Il trattamento economico, previsto per il servizio prestato in Italia, del personale di cui al presente capo rimane a carico dell'amministrazione di appartenenza e continua ad essere corrisposto dagli uffici che vi provvedevano all'atto del collocamento fuori ruolo.

Art. 28 *Trattamento economico all'estero*. 1. Al personale di cui al presente capo, **ivi incluso il personale a tempo determinato**, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito: a) dall'assegno base di cui al comma 3; b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti da rilevamenti obiettivi effettuati avvalendosi di agenzie specializzate a livello internazionale o dei dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo dei servizi. Agli assegni si applicano le maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in servizio nella stessa sede. **3. In ogni caso, tale assegno non può essere inferiore a quanto percepito nell'anno scolastico 2012-2013. Tutte le disposizioni normative intervenute nel ridurre tale assegno perdono efficacia a partire dall'a. s. 2017/2018, adeguando l'ISE della dirigenza scolastica a quello della dirigenza della carriera diplomatica.** -4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 5, comma 1, secondo periodo, o all'articolo 11, comma 2, spetta una maggiorazione del trattamento economico di cui al presente

articolo in misura pari a un dodicesimo dell'assegno di sede di cui al comma 1. 5. Per ciascuna ora di insegnamento eccedente l'orario obbligatorio prestata ai sensi dell'articolo 22 spetta una maggiorazione del trattamento di cui al presente articolo in misura pari a un quindicesimo dell'assegno base di cui al comma 3. In alternativa, il docente può fruire, nei periodi di sospensione dell'attività didattica, di riposi compensativi, in ragione di un giorno ogni quattro ore soprannumerarie effettivamente prestate. 6. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 27, per la durata delle missioni di cui all'articolo 23, comma I, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale corrisponde il trattamento economico di cui l'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Si applica il comma 5. 7. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione si applicano i titoli I e II della parte III, nonché gli articoli 84,205,207,208,210,211 del decreto del Presidente della Repubblica n.18 del 1967. Salvo quanto previsto dal presente articolo, la disciplina ivi prevista per l'indennità di servizio all'estero si applica all'assegno di sede di cui al comma 1.

Art. 29 *Servizio in residenze disagiate*. 1. Si applica l'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, nonché

l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

#### CAPO IV SITUAZIONI PARTICOLARI.

Sezione I Personale locale nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato.

Art. 30 *Docenti a contratto locale*. 1. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato possono essere affidati a personale straniero o italiano, residente nel paese ospitante da almeno un anno, in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni locali, gli insegnamenti obbligatori in base alla normativa locale e non previsti nell'ordinamento scolastico italiano, nonché le attività di potenziamento dell'offerta formativa che non possano essere coperte con docenti di cui all'articolo 17, comma 1. 2. Nelle scuole all'estero amministrate dallo Stato un numero limitato di insegnamenti obbligatori nell'ordinamento italiano può essere affidato a personale italiano o straniero, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa italiana e avente una conoscenza certificata della lingua italiana con finalità didattiche a livello avanzato secondo il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sono stabiliti, avendo riguardo alle specificità dei contesti locali e delle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio, gli insegnamenti ai quali in ciascuna scuola si applicano le disposizioni del presente comma, nonché i criteri e le procedure di selezione e di assunzione del personale interessato. 3. Se non è possibile procedere ai sensi dell'articolo 22 e per la sostituzione di personale di cui ai commi 1 e 2 temporaneamente assente, le scuole amministrate dallo Stato possono stipulare contratti conformemente al presente articolo. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato non possono stipulare contratti ai sensi del presente articolo per posti di insegnamento disponibili per meno di dieci giorni. 4. I contratti a tempo determinato hanno la durata strettamente necessaria ad assicurare l'attività didattica. 5. Il trattamento economico, commisurato alle ore di servizio effettivamente prestate, è pari alla retribuzione dell'analogo personale delle scuole locali, o, se più favorevole alla posizione stipendiale spettante al personale delle scuole in Italia con le medesime funzioni. Nel secondo caso, al personale di cui al comma 3 non residente nel Paese ospitante, compete anche il pagamento delle spese di viaggio nella classe più economica.

Art. 31 *Personale non docente assunto localmente*. 1. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato possono assumere, previa autorizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola ed avente una conoscenza della lingua italiana adeguata ai rispettivi compiti.

Art. 32 *Legge regolatrice dei contratti*. 1. Fatto salvo quanto previsto dalla presente sezione, i contratti di lavoro di cui agli articoli 30 e 31 sono regolati dalla normativa locale, nonché dagli articoli 84 e da 154 a 166 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, ad eccezione dell'articolo 160 e, limitatamente al personale docente, dell'articolo 157. 2. La durata complessiva dei contratti a tempo determinato non può superare i limiti temporali massimi previsti dalla normativa locale per la forma contrattuale prescelta o, se più restrittivi, dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modificazioni, nonché dall'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Per esigenze eccedenti detti limiti, le scuole amministrate dallo Stato stipulano contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. 3. Le selezioni del personale di cui alla presente sezione si conformano a principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza e mirano ad accertare la conoscenza della lingua italiana e il possesso delle competenze necessarie ai compiti da svolgere. Le modalità delle selezioni sono stabilite con decreto

del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Ai componenti delle commissioni di selezione non sono corrisposti compensi o rimborsi spese comunque denominati. 4. E' in ogni caso escluso il transito nei ruoli del personale di cui alla presente sezione.

Sezione II - Altre situazioni particolari. Art. 33. *Servizio civile e tirocini*. 1. Il servizio civile all'estero può essere prestato nell'ambito del sistema della formazione italiana nel mondo. Si applica la vigente normativa in materia. 2. Per le finalità di cui al presente decreto legislativo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca possono cofinanziare appositi programmi di tirocinio curriculare in favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, promossi da università o da altri istituti di formazione superiore equiparati abilitati al rilascio di titoli accademici. Al tirocinante spetta un rimborso forfetario delle spese sostenute nella misura minima complessiva pari a 300 euro mensili; la quota a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può essere corrisposta in tutto o in parte in forma di facilitazioni o benefici non monetari. I programmi di tirocinio prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari o accademici per mese di attività.

Art. 34 *Personale in servizio nelle scuole europee*. 1. Al personale in servizio nelle scuole europee si applicano le disposizioni dei pertinenti accordi internazionali. 2. Con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, è stabilito il contingente del personale destinato alle scuole europee i cui oneri non sono a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, individua i candidati italiani ai posti di direttore e di direttore aggiunto di scuola europea, previa pubblicazione di un bando che regola modalità e criteri di selezione. Al personale di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni delle scuole europee, gli articoli 13 e 18. 3. La durata del servizio nelle scuole europee è regolata dall'articolo 20. Il

personale già in servizio presso una scuola europea, in caso di nomina a direttore o a direttore aggiunto di una scuola europea, può svolgere, nella nuova funzione, un mandato pieno di cinque anni. Al segretario generale e al vice segretario generale si applicano le specifiche disposizioni delle scuole europee. 4. Il periodo di servizio nelle scuole europee è computato come servizio all'estero agli effetti di cui

all'articolo 20. La permanenza all'estero ai sensi dell'articolo 20 è computata agli effetti di cui al comma 2.

#### CAPO V INNOVAZIONE DIGITALE

Art. 35 *Piano per l'innovazione digitale*. 1. Le scuole all'estero amministrate dallo Stato concorrono attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale per la scuola digitale. A tal fine, è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2017 per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali innovativi. 2. Le scuole paritarie all'estero possono concorrere all'attuazione delle misure previste dal Piano nazionale per la scuola digitale se in rete con una scuola all'estero amministrata dallo Stato o con una scuola statale del territorio nazionale senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 *Prevalenza sulle norme contrattuali*. 1. Le disposizioni dei contratti collettivi si applicano in quanto compatibili con quelle del presente decreto legislativo.

Art. 37 *Disposizioni transitorie*. 1. Alle scuole già istituite ai sensi dell'articolo 627 del Testo unico di cui al decreto legislativo n.297 del 1994 si applica la disciplina prevista dal presente decreto per le scuole all'estero amministrate dallo Stato. 2. Restano fermi i riconoscimenti della parità e le iscrizioni nell'elenco delle scuole non paritarie già disposti nei confronti di scuole all'estero. Le successive revisioni sono effettuate secondo il presente decreto. 3. L'articolo 5, comma 2, si applica dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Con la medesima decorrenza le casse scolastiche cessano di funzionare e i relativi rapporti giuridici attivi e passivi sono trasferiti al bilancio della scuola. 4. Il capo II si applica a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 5. L'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e l'articolo 19 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2018/19. 6. Per l'anno scolastico 2017/18 il contingente di cui all'articolo 17, comma 1, resta fissato in 624 unità, con esclusione del personale destinato alle scuole europee. 7. L'articolo 20, commi 1 e 2, si applica al personale destinato all'estero dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ancorché incluso in graduatorie pubblicate precedentemente. 8. Il personale già destinato all'estero alla data di entrata in vigore del presente decreto può permanervi fino a sei anni scolastici nell'arco dell'intera carriera. Il personale interessato cessa di diritto dal servizio all'estero, secondo quanto previsto dall'articolo 25, a decorrere dall'anno scolastico successivo al compimento di detto periodo. 9. L'articolo 28 si applica a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla pubblicazione del presente decreto legislativo. Entro la medesima data sono aggiornati i coefficienti di cui all'articolo 28, comma 2, primo periodo. 10. Per i contratti stipulati precedentemente, l'articolo 30, comma 5, e l'articolo 32 si applicano a decorrere dall'anno scolastico che ha inizio nell'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 38 *Disposizioni di coordinamento ed abrogazioni*. 1. A decorrere dal primo giorno dell'anno scolastico successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, all'articolo 1, comma 9, lettera a), della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sono aggiunte in fine le seguenti parole ", nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale". 2. Ferme restando le disposizioni degli accordi internazionali vigenti in materia, sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 6 ottobre 1962, n. 1546; b) decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215; c) decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della pubblica istruzione del 20 luglio 1969; d) legge 26 maggio 1975, n. 327; e) legge 22 dicembre 1980, n. 924; f) legge 10 giugno 1985, n. 285; g) gli articoli da 625 a 675 del t.u. di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; h) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62; l) art. 1-quater del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257; m) articolo 2, comma 4-novies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; n) articolo 14, commi 11, 12 e 12-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 39 *Copertura finanziaria*. 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 14 e 15, pari rispettivamente a euro 170.000 annui e a 200.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui all'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2. All'onere derivante dall'articolo 17, comma 1, si provvede, quanto al trattamento economico di cui all'articolo 28, pari ad euro 2,2 milioni nell'anno 2018 e euro 4 milioni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Agli oneri derivanti dall'articolo 35, comma 2, pari a euro 520.000 per anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, legge n. 107/2015.

## CAPO I

### VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ED ESAME DI STATO NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 1 (*Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione*) 1. La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione; ha prevalentemente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. 2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le *Indicazioni Nazionali per il curricolo* vigenti; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti, inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa. 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze personali, sociali e di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità, i Regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. 5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli alunni. 6. L'istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle competenze culturali degli alunni/studenti, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza progressivamente acquisite, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. 8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999 n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2 (*Valutazione ilei primo ciclo*) 1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle *Indicazioni Nazionali per il curricolo* vigenti, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. 3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti titolari della classe ovvero dal consiglio di classe, ivi compresi i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto dall'alunno. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, finalizzati anche all'ampliamento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato. 5. La valutazione del comportamento dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti titolari della classe attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione del comportamento è espressa con un voto in decimi. Per gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 4 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249. 6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. 7. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta, con giudizio sintetico, sull'interesse manifestato e sui livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3 (*Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria*) 1. Nella scuola primaria, i docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali, comprovati da specifica motivazione.

Art. 4 (*Rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni della scuola primaria*) 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le *Indicazioni Nazionali per il curricolo* vigenti. Tali rilevazioni sono svolte nelle classi seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta. 2. Le rilevazioni degli apprendimenti costituiscono parte integrante del processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica. 3. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica. Conseguentemente, tra le abrogazioni di cui all'art. 26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50. 4. Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone test di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue.

Art. 5 (*Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado*) 1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe. 2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi

eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, il superamento del limite massimo consentito di assenze e delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

ART. 6 (*Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo*) 1. Il consiglio di classe delibera l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo sulla base di una valutazione complessiva, non inferiore a sei decimi, relativa alla sufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento previsti al termine del percorso. 2. Nella deliberazione di cui al comma 1 il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

ART. 7 (*Prove nazionali sugli apprendimenti degli studenti della scuola secondaria di primo grado*) 1. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), nell'ambito della promozione delle attività di cui all'art. 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, effettuano rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, *computer based*, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo vigenti. Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado come previsto dall'articolo 6, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 come modificato dall'articolo 26, comma 2, lettera d) del presente decreto. 2. abrogato 3. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 4. Le prove di cui al comma 1, si svolgono nel mese di aprile. 5. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; le singole scuole adattano il test all'offerta formativa effettivamente erogata scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero stabilito - da sottoporre ai propri alunni. Conseguentemente, tra le abrogazioni di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50.

ART. 8 (*Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione dei candidati privatisti*) 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che abbiano compiuto, entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio. 2 abrogato

ART. 9 (*Svolgimento ed esito dell'esame di Stato*) 1. L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunno anche in funzione orientativa. 2. Presso le istituzioni scolastiche è costituita la Commissione d'esame, articolata in sottocommissioni, composta dai docenti delle classi terze dell'istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente scolastico, o un docente collaboratore del Dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica. Per ogni istituzione scolastica paritaria svolge le funzioni di Presidente il Coordinatore delle attività educative e didattiche, individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lett. h) del decreto ministeriale 29 novembre 2007 n. 267. 3. L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte ed un colloquio. La Commissione d'esame predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione. 4. Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, sono: a) prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento; b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; c) prova scritta relativa alle competenze in lingue straniere articolata in due sezioni. 5. Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni Nazionali ed il livello di padronanza delle competenze trasversali, delle competenze nelle lingue straniere, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione. Per le sezioni ad indirizzo musicale il colloquio comprende anche una prova pratica di strumento. 6. Su proposta della sottocommissione, tenuto conto dell'esito delle prove d'esame e del percorso scolastico, sulla base dei criteri di valutazione fissati dalla commissione d'esame, la Commissione delibera a maggioranza l'esito finale dell'esame di Stato. 7. La commissione d'esame delibera la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi. L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi. 8. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 9. L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio. 10. Per gli alunni risultati assenti, per cause specificamente individuate, ad una o più prove, la Commissione prevede una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi. 11. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola.

ART. 10 (*Attestazione delle competenze nel primo ciclo*) 1. L'attestazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli di competenze trasversali e delle competenze chiave progressivamente acquisite dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 2. L'attestazione è rilasciata al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. 3. I modelli nazionali per l'attestazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione università e ricerca sulla base dei seguenti principi: - riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni Nazionali vigenti; - incoraggiamento alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; - definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; - valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di apprendimento non formale e informale; - indicazione della partecipazione alle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7.

ART.11 (*Esami di Idoneità nel primo ciclo*) 1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il

decimo anno di età. 2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età. 3. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni sostengono annualmente l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria. 4. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori dell'alunno, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, oppure all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione, in qualità di candidati privatisti presso una scuola statale o paritaria. Sostengono altresì l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria. 5. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità. 6. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

ART. 12 (*Valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*) 1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita a comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui precedenti articoli. 2. L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dai precedenti articoli 3 e 8 tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 3. Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. 4. Gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato. 5. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, se **equivalenti** a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

6. L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 9 e viene riportato sul diploma, secondo le modalità previste dal precedente articolo 9, senza menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. 7. Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non **equivalenti** a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti, formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. L'effettuazione delle prove non **equivalenti** è riportata nell'attesto di credito formativo e non nelle tabelle affisse all'albo di istituto. 8. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. 9. Per la valutazione degli alunni con disturbo specifico di apprendimento certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentano all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. 10. Per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione le commissioni possono riservare agli alunni con disturbo specifico di apprendimento, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunni potrà, essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno. 11. Per l'alunno, la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e, in sede di esame di stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera. 12. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non **equivalenti** a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 7. L'effettuazione delle prove non **equivalenti** è riportata nell'attesto di credito formativo e non nei tabelloni affissi all'albo di istituto. 13. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della linguale straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 14. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

ART. 13 *Valutazione degli alunni in ospedale* 1. Per gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. 2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe. 3. Gli alunni che frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura ai sensi dell'articolo 12 comma 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, se ricoverati anche durante il periodo di svolgimento degli

esami conclusivi, sostengono in ospedale tutte le prove o alcune di esse. 4. Le modalità di valutazione di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di istruzione Domiciliare.

## CAPO II ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

ART. 14 (*Oggetto e Finalità*) 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del curriculum individuale, di cui rispettivamente alla lett. h) e alla lett. p) dell'articolo 1, comma 7 della legge 13 luglio 2015, n. 107. 3. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari. 4. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative.

ART. 15 (*Ammissione del candidati interni*) 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie. 2. L'ammissione all'esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n.249, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009 n. 122; b) abrogato c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso; d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento. Nella deliberazione, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative, per gli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 3. Sono equiparati ai candidati interni gli studenti in possesso del diploma professionale quadriennale di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e le Regioni o Province autonome. 4. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato conclusivi del ciclo gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

ART. 16 (*Ammissione del candidati esterni*) 1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, a una delle condizioni previste dal presente articolo, coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione; b) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età; c) siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; d) abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 2. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento dell'esame preliminare, di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dall'articolo 1quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167.

ART. 17 (*Attribuzione del credito scolastico*) 1. In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di 35 punti, di cui 11 per il terzo anno, 11 per il quarto anno e 13 per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutti gli alunni o per gruppi di alunni, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti. 2. Con la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli alunni negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

ART.18 (*Commissione e sede di esame*) 1. Sono sedi degli esami per i candidati interni le istituzioni scolastiche statali e gli istituti paritari da essi frequentati. 2. Per i candidati esterni sono sedi di esame gli istituti statali e gli istituti paritari a cui sono assegnati, secondo le modalità previste nell'ordinanza annuale di cui all'articolo 14, comma 3. 3. Ai candidati esterni che abbiano compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi. 4. Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esami sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da tre membri esterni e per ciascuna delle due classi da tre membri interni. I commissari ed il presidente sono nominati dal dirigente preposto dell'Ufficio Scolastico Regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca. 5. Presso l'Ufficio Scolastico Regionale è istituito l'elenco dei presidenti di commissioni, cui possono accedere dirigenti scolastici e docenti della scuola secondaria **di primo o di secondo grado**, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, che assicura specifiche azioni formative per il corretto svolgimento della funzione di presidente. 6. Le Commissioni d'esame possono

provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

ART. 19 (*Prove di esame*) 1. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio. 2. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua madre nelle scuole speciali di minoranza linguistica, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività. Essa consiste nella redazione di un testo di tipo argomentativo riguardante temi di ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare la comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre la riflessione critica da parte del candidato. 3. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo. 4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle vigenti Indicazioni nazionali e linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 2 e 3, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali. 5. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 4, sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 20, comma 2, relativamente alle prove di cui ai commi 2 e 3. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari. 6. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla Commissione d'Esame in coerenza con le specificità del Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituzione scolastica. 7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente entro il mese di gennaio le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 8. 8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una Commissione di esperti. 9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. A tal fine la Commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l'esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato. 10. Per gli alunni risultati assenti per cause specificamente individuate ad una o più prove sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

ART. 20 (*Esiti dell'esame*) 1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove di cui all'articolo 19, per un massimo di 65 punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di 35 punti. 2. La Commissione d'esame dispone di massimo 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai commi 2, 3 dell'articolo 19, e di 25 punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del Ministro di cui all'art. 19, comma 6 è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'Esame, relativi decreti ministeriali di autorizzazione definiscono la ripartizione del punteggio delle prove. 3. L'esito delle prove di cui ai commi 2, 3 e 8 dell'articolo 19 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. 4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. 5. La Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 55 punti. 6. La Commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della Commissione, con la sola indicazione "non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

ART. 21 (*prove scritte a carattere nazionale predisposte dall'INVALSI*) 1. Gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado sostengono prove a carattere nazionale, computer based anche in modalità adattiva, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, D.P.R n. 80 del 2013. 2. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso test di posizionamento in modalità adattiva sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro Comune di Riferimento Europeo per le lingue. 3. abrogato. 4. Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività integrative a quelle ordinarie d'istituto, da retribuirsi con il fondo dell'istituzione scolastica; il collegio dei docenti *adatta il test all'offerta formativa effettivamente erogata* scegliendo i quesiti - tra quelli predisposti dell'INVALSI, e nel numero dovuto - da sottoporre ai propri alunni/studenti. - Conseguentemente, tra le abrogazioni di cui all'art.26 si inserisce quella del comma 2, art. 51, D.L. 9 febbraio, n.50. 5. abrogato.

ART. 22 (*Esame di Stato per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento*) 1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato. 2. I docenti preposti al sostegno didattico degli studenti con disabilità partecipano a pieno titolo alle operazioni connesse alla ammissione all'esame, alla predisposizione, alla correzione delle prove e alla formulazione del giudizio globale. 3. La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Tali prove hanno valore **equivalente** ai fini del rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma

finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 4. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico. 5. La Commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte degli studenti con disabilità. 6. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla Commissione prove non **equivalenti** a quelle ordinarie o che non hanno sostenuto una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame. 7. Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato solo nell'attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 8. Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato agli studenti con disabilità il curriculum dello studente di cui al successivo articolo 23, comma 2. 9. Gli studenti con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. 10. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge Ah 170 del 201 O, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dal precedente articolo 15 e tenendo a riferimento il piano didattico personalizzato. 11. La Commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. 12. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi. 13. Per i candidati con certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua/e straniera/e. 14. In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, lo studente, su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico differenziato. In sede di Esame di Stato sostiene prove differenziate, non **equivalenti** a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo di cui al comma 6. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto. 15. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 21. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli studenti con disturbi specifici di apprendimento dispensati dalla prova scritta di lingua/e straniera/e o esonerati dall'insegnamento della lingua/e straniera/e non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

ART. 23 (*Diploma finale e curriculum dello studente*) 1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, nonché il punteggio ottenuto. 2. Al diploma è allegato il curriculum dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una specifica sezione sono indicati i livelli di apprendimento conseguiti nella prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 21, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione. Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28 della legge 13 luglio 2015, n.107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi precedenti.

### CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 (*Province di Trento e di Bolzano*) 1. Sono fatte salve le competenze attribuite in materia alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 25 (*Scuole Italiane all'estero*) 1. Per gli alunni che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le norme del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 7 e 22. 2. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, avviene in assenza dell'espletamento delle prove standardizzate predisposte dall'INVALSI.

ART. 26 (*Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni*) 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. 2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 dopo le parole "del presente regolamento" espungere le seguenti "ivi comprese quelle relative alla prova scritta nazionale per l'esame di Stato del primo ciclo". b) L'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 è sostituito dal seguente: "Tali rilevazioni sono effettuate su base censuaria nella classi seconda e quinta della scuola primaria, terza della scuola secondaria di primo grado, seconda e ultima della scuola secondaria di secondo grado e comunque entro il limite, a decorrere dall'anno 2013, dell'assegnazione finanziaria disposta a valere sul Fondo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204." 3. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono apportate le seguenti abrogazioni: a) articoli 146 comma 2, 179 comma 2, e 185 commi 3 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; b) articolo 1, articolo 2, comma 2.; articolo 3, articolo 4, commi 1, 2} 3, 4, 5} 6, 7, 8, 9, 11 e 12, articoli 5 e 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425; c) articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 53 del 2003; d) articoli 8, commi 1, 2 e 4, e art. 11 commi da 1 a 6, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; e) articolo 3, commi 1, 2, 3 e 3-bis del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito nella legge 30 ottobre 2008, n. 169; f) articolo 1, comma 4, 4-bis e 4-ter del decreto legge 7 settembre 2007, n. 147 convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176. 4. Le disposizioni di cui agli

articoli 7,9 comma 1, 10 comma 1, 11 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno del 2009, n. 122 continuano ad applicarsi limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado. 5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia: a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362; b) le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 fatto salvo l'articolo 9, comma 8; c) articoli 1, 2, 3,6,8,9 commi 2, 3, 4, 5 e 6, 10 comma 2, 14 commi da 1 a 3, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

ART. 27 (*Disposizioni finanziarie*) 1 Le azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche per dare attuazione all'articolo 1, commi 2, 4 e 8 sono effettuate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 2. Le strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, previsti dall'articolo 2, comma 2, sono effettuate da ciascuna istituzione scolastica mediante l'organico dell'autonomia e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 3. Le verifiche ed i monitoraggi previsti dall'articolo 14, comma 4, sono effettuati nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 4. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, dall'articolo 7, comma 1 e dall'articolo 21, comma 1, pari euro 2.680.000 per l'anno 2017, euro 4.137.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

Allegato A. Attribuzione credito scolastico

Tabella A

Media dei voti - Fasce di credito III anno - Fasce di credito IV anno - Fasce di credito V anno

Media 6	6-7	6-7	8-9
M tra 6 e 7	7-8	7-8	9-10
M tra 7 e 8	8-9	8-9	10-11
M tra 8 e 9	9-10	9-10	11-12
M tra 9 e 10	10-11	10-11	12-13